

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

502° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

---

---



---

**INDICE**
**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	9
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	16
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	20
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	31
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	40
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	41
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	44
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	47
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	52

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	Pag.	57
--	------	----

**Commissione straordinaria**

Diritti umani . . . . .	Pag.	59
-------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	62
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	69
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	»	74
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . . .	»	75

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	Pag.	76
-------------------------------	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

PONTONE

*Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Antonino CARUSO (AN) relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, osservando preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in titolo costituisca esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In virtù della citata disposizione il Governo è infatti delegato ad emanare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Lo schema in titolo reca infatti la ricognizione dei principi fondamentali, desumibili dalla legislazione vigente, nella materia delle professioni.

Ricorda poi come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 13 luglio 2004 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 131 del 2003, ragion per cui si renderà necessario introdurre nello schema in titolo le consequenziali modi-

ficazioni, così come, ad esempio, nell'articolo 1, comma 1, espungendo il riferimento al comma 6 della predetta legge.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolato in titolo osservando come all'articolo 1 venga delineato il campo di applicazione della disciplina con riferimento alle professioni «regolamentate», già individuate dalle leggi statali vigenti. Ricorda quindi come il concetto di «professione» non sia di univoca determinazione esistendo professioni cosiddette ordinistiche, per le quali è prevista l'iscrizione in albi e l'istituzione di un ordine, professioni riconosciute, perché disciplinate dalla legge che prevede l'iscrizione in albi o elenchi ma non la costituzione di un ordine, e professioni non regolamentate perché non oggetto di normativa, pur essendo presenti sul mercato del lavoro. Alla definizione della nozione di professione contribuisce inoltre sia la disciplina del codice civile sia la giurisprudenza costituzionale di cui si è dovuto tener conto nell'effettuazione della ricognizione in esame. Alla luce di quanto precede andrà pertanto verificata con attenzione la correttezza dell'utilizzo, al comma 1 dell'articolo 1, dell'espressione «professioni regolamentate» in quanto la stessa potrebbe ritenersi superflua o comunque essere suscettibile di dar luogo ad incertezze interpretative.

L'articolo 2 dello schema in titolo afferma il principio della libertà professionale in virtù del quale le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione. In conformità quindi alla normativa europea, recepita nei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9 luglio 2003, si afferma il divieto di qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

L'articolo 3 si occupa della questione del rapporto tra professioni e concorrenza, materia sulla quale è in atto da tempo un grande dibattito, in particolare a livello comunitario, che la disposizione in un certo qual modo riassume, affermando che l'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato CEE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. Ricorda quindi brevemente la recente giurisprudenza dalla quale sarebbe dato desumere un principio di tendenziale equiparazione dell'attività professionale all'attività d'impresa ai fini dell'applicazione del regime di concorrenza.

L'articolo 4 dispone che il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti dallo Stato. La disposizione, che va letta in correlazione con quanto affermato all'articolo 2, non appare di univoca interpretazione sembrando, sulla base del suo tenore letterale, disciplinare per lo più un aspetto attinente all'esercizio ultra regionale della attività professionale. Ritiene quindi opportuno intervenire per chiarire la portata della disposizione, eventualmente attraverso una maggiore semplificazione della stessa, al fine di evitare possibili incertezze interpretative.

Dopo una breve illustrazione degli articoli 5 – accesso alle professioni – e 6 – regolazione delle attività professionali – il relatore invita, con riferimento a quest'ultima disposizione, a valutare l'opportunità di meglio specificare la norma integrando il riferimento ai «principi deontologici» in essa contenuto con il criterio della «correttezza».

Con riferimento quindi all'articolo 7 – disciplina di competenza legislativa esclusiva statale – evidenzia come la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ne proponga la soppressione in quanto l'articolo costituisce attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 131, che è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale già citata.

Conclude quindi la sua relazione facendo riserva di svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica dopo la discussione generale e comunque in occasione dell'illustrazione della proposta di parere.

Il senatore BETTAMIO (*FI*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, rifacendosi a quanto già osservato nella relazione svolta nella seduta della Commissione industria dello scorso 29 settembre, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni ulteriori. Come è noto, sono stati sollevati alcuni profili problematici circa la compatibilità costituzionale del testo dello schema in esame, a seguito della pronuncia da parte della Corte costituzionale della sentenza n. 280 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge n. 131 del 2003.

Preliminarmente, ricorda che la Corte ha considerato conforme a Costituzione la delega contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 1, in quanto meramente ricognitiva, per cui può ben ritenersi che la pronuncia della Corte non abbia fatto venir meno l'esistenza della delega, in assenza di un'esplicita pronuncia in tal senso.

Per quanto concerne invece il richiamo della Consulta circa la necessità di attenersi ad una lettura «minimale» delle disposizioni di delega, tale precisazione, a suo avviso, non sembra assumere un valore decisivo, in quanto già lo stesso Parlamento, nella legge di delega, ha provveduto a circoscrivere l'ambito di operatività attribuito al Governo, precisando con grande chiarezza l'obbligo, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, di limitarsi ad una mera ricognizione della situazione esistente.

Con riferimento poi all'articolo 7 dello schema in esame, che individua le discipline di competenza esclusiva statale, si potrebbe pensare ad una riformulazione «in negativo», con la quale, tra l'altro, si rispetterebbe l'obbligo, ribadito dalla stessa Corte costituzionale, di limitarsi ad una previsione meramente ricognitiva. In particolare, sia pur senza indicare espressamente le materie oggetto della competenza esclusiva statale, si potrebbero precisare gli ambiti di materia non espressamente ricompresi nell'ambito di operatività dello schema in esame, lasciando libero l'interprete di individuare se le materie escluse rientrino o meno nella competenza statale. In tal modo, si fornirebbero ulteriori precisazioni circa l'ambito di applicazione dello schema in esame, senza spingersi a circoscrivere gli ambiti di competenza dello Stato.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) osserva preliminarmente come lo schema in titolo ponga questioni che meritano attenta riflessione ricordando che su di esso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si è espressa in termini molto critici formulando rilievi che andrebbero tenuti in attenta considerazione dalle Commissioni riunite nell'espressione del relativo parere. Dopo aver ricordato come il tema della disciplina delle professioni sia già all'attenzione del Senato costituendo oggetto dei disegni di legge n. 691 e congiunti di cui, con il senatore Federici, è relatore, si interroga sugli effetti dell'articolato in esame rispetto alla competenza delle Regioni a disciplinare le cosiddette «associazioni professionali» che, nell'impostazione dualistica seguita nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto costituito con riferimento all'esame dei disegni di legge n. 691 e congiunti, sono comunque ricondotte alla potestà normativa dello Stato. In altri termini il senatore Cavallaro si chiede se non sia opportuno che l'articolato si esprima con chiarezza sul punto, per evitare che le Regioni possano rivendicare una qualche competenza in materia di disciplina delle associazioni tra professionisti, apparendogli la limitazione esistente nello schema in titolo – che fa riferimento esclusivo alle professioni ordinistiche o comunque regolamentate – portatrice di problemi maggiori di quelli che si propone di risolvere.

Si sofferma quindi su alcuni aspetti dell'articolato con riserva di formulare ulteriori osservazioni nel corso dell'esame.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva l'assenza di un riferimento alle discriminazioni motivate da ragioni di diversità linguistiche anche se ritiene che l'espressione «ogni altra condizione personale o sociale» in esso contenuta possa essere idonea a comprendere anche la fattispecie non espressamente considerata. Ritiene poi non rispondente ad una corretta tecnica redazionale l'aver riprodotto nel testo principi espressi dalla Carta costituzionale e giudica altresì insufficienti perchè eccessivamente generiche le indicazioni normative sulle quali fondare il riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia, prevedendo conseguentemente possibili contenziosi.

Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 4 che affronta un tema di particolare delicatezza rispetto al quale sarebbe opportuno una chiara indicazione normativa anche per le professioni non ordinistiche.

Con riferimento all'articolo 7 ricorda il dissenso radicale espresso dalle Regioni sul punto, invitando a considerare l'opportunità di una migliore formulazione della disposizione soprattutto laddove si intenda continuare nell'impostazione prescelta di non considerare nell'articolato le cosiddette professioni non ordinistiche.

Interviene quindi brevemente il ministro LA LOGGIA, rilevando che nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame si è dovuto necessariamente tener conto, nel quadro della più volte richiamata lettura «minimale», delle indicazioni del Parlamento, delle Regioni e di

quanto precisato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 280 del 2004. Pur condividendo le osservazioni svolte nel corso del dibattito, fa presente che l'attività del legislatore delegato deve necessariamente limitarsi ad una mera ricognizione dell'assetto normativo già esistente, senza poter effettuare alcuna integrazione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'ampiezza delle relazioni svolte, ritiene necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 7, occorrerebbe a suo avviso chiarire con maggior precisione se la professione di avvocato vada ricompresa nell'ampio concetto di amministrazione della giustizia. Pur trattandosi infatti di una questione annosa e sulla quale sussistono posizioni dottrinali contrastanti, occorre a suo avviso considerare che su tale questione potrebbe avere un peso non indifferente l'attuale disciplina dell'esercizio della difesa d'ufficio, che prevede anche turni obbligatori, sia pur con frequenza limitata. Richiama inoltre una recente pronuncia giurisprudenziale che ha qualificato il difensore d'ufficio quale pubblico ufficiale. A suo avviso, sarebbe opportuno chiarire maggiormente tali aspetti, al fine di non attribuire la regolamentazione dell'esercizio della professione forense alle Regioni.

Esprime inoltre alcune perplessità con riguardo all'articolo 6 dello schema in esame, per il quale ritiene preferibile sopprimere, o comunque modificare, i riferimenti all'affidamento del pubblico e della «clientela», termine che a suo avviso mal si adatta a descrivere il rapporto che sussiste tra patrocinante e patrocinato.

In terzo luogo, qualora si ritenga che la professione di avvocato debba essere nettamente disgiunta dall'amministrazione della giustizia, ritiene necessario sopprimere qualsiasi riferimento, nel testo in esame, alla tutela di interessi pubblici, ricordando come lo stesso Calamandrei avesse ben chiarito che l'avvocato svolge un'attività necessariamente «di parte».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ha la parola il ministro LA LOGGIA il quale, dopo aver ricordato le numerose difficoltà che hanno caratterizzato la predisposizione dello schema in esame, ritiene che con riguardo all'articolo 7 non debbano esservi particolari preoccupazioni, in quanto tale disposizione dovrà essere radicalmente riformulata, al fine di non incorrere nelle censure della Corte costituzionale.

Si sofferma poi sulle questioni poste circa la competenza a regolare la materia delle professioni intellettuali, per le quali, pur condividendo l'opinione secondo cui tali aspetti non debbano essere attribuiti alle Regioni, fa presente che l'attuale impostazione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ha posto alcuni problemi di difficile soluzione.

Con riguardo al termine «clientela», contenuto nell'articolo 6, pur condividendo l'opinione del senatore Zancan, precisa che si tratta di una definizione che è stata tratta dalla normativa vigente, in ossequio a quella attività di mera ricognizione dell'esistente che deve caratterizzare la pre-

disposizione dello schema di decreto legislativo in esame. Pur dichiarando la propria piena disponibilità ad individuare un termine più adatto, richiama l'attenzione sulle incertezze che da tale operazione potrebbero derivare, in quanto, nel linguaggio giuridico, è praticamente possibile sostenere che non si diano sinonimi e che ogni lemma esprima un valore semantico suo proprio.

Per quanto concerne poi i riferimenti alla tutela di interessi pubblici, ritiene necessario compiere un generale sforzo di astrazione, riferendo la disciplina in esame al sistema delle professioni nel suo complesso, senza incentrarsi eccessivamente sulle peculiarità della professione forense.

Nel ricordare, infine, che lo schema in esame verrà sottoposto ad una procedura particolarmente complessa, che prevede un doppio passaggio sia presso le Camere che presso la Conferenza Stato-Regioni, dichiara la propria piena disponibilità a recepire, per quanto possibile, tutte le indicazioni e le proposte che da tali sedi proverranno auspicando la più ampia collaborazione da parte degli esponenti di tutte le forze politiche.

Il senatore BOBBIO (AN), riferendosi al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 131 del 2003, si interroga sulla natura delle disposizioni che il Governo è chiamato ad emanare ai sensi della delega trattandosi della mera ricognizione di principi ricavati dalla legislazione vigente. I principi, per loro natura, non sono espressi e la loro formulazione finisce per dar luogo ad un'attività di carattere interpretativo. Chiede chiarimenti sul punto.

Segue una breve replica del ministro LA LOGGIA il quale, dopo aver negato che nel caso di specie si possa parlare di testo unico, ribadisce che il Governo ha posto grande attenzione all'esigenza di rispettare i limiti posti dalla delega essendosi limitato ad un'attenta ricognizione dei principi esistenti in materia.

Il presidente PONTONE propone di rinviare l'esame ad una prossima seduta da convocare per martedì 9 novembre alle ore 21, invitando i Commissari a presentare eventuali osservazioni e suggerimenti per il parere entro le ore 14 di giovedì 4 novembre.

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,10.*



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

442<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3120*

Il presidente PASTORE riferisce alla Commissione sui contenuti dell'audizione del vice sindaco di Assisi, ingegner Claudio Ricci, accompagnato dal consigliere comunale Franco Brunozi, davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Dopo l'esposizione preliminare del vice sindaco, nella quale è stata ribadita la richiesta del consiglio comunale di Assisi di ripristinare la festività non lavorativa del 4 ottobre e di evitare generici riferimenti al dialogo fra culture e religioni diverse che, a suo avviso, potrebbero snaturare il significato delle celebrazioni di San Francesco d'Assisi le quali già attualmente evocano valori religiosi e culturali di grande complessità, sono intervenuti nel dibattito i senatori Vitali, Magnalbò, Baio Dossi e Falcier, nonché lo stesso presidente Pastore, ai quali ha replicato il vice sindaco Ricci.

Su richiesta del senatore VITALI (DS-U), la Commissione conviene di convocare per un'audizione informale davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche i rappresentanti della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**398<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3013  
E 3128*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la settimana in corso sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3013, recante modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale, e del disegno di legge n. 3128 – in tema di applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 419)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando preliminarmente che la Commissione è chiamata a rendere su di esso un parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 48.

Dà quindi lettura del dispositivo dello schema di decreto in base al quale si dispone, per l'anno 2004, l'assegnazione dello stanziamento del capitolo 1160 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi» dell'Unità previsionale di base 1.1.2.1 – «Contributi ad enti ed altri Organismi», per l'intero importo di euro 137.000,00, al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

Dopo aver ricordato che si tratta di un beneficio che viene erogato ormai da molti anni in favore del predetto Centro e che ha assunto un connotato di stabilità, il Presidente relatore, in considerazione dell'attività svolta dal Centro medesimo, propone la formulazione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore BUCCIERO (AN) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del Presidente relatore sottolineando il suo convinto sostegno per l'indicazione del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano quale destinatario dell'assegnazione, non senza peraltro evidenziare il ritardo con il quale per l'anno 2004 il Governo si accinge a varare il provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5)**

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha dato conto del parere reso dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, riferisce sul progetto di decisione quadro in titolo il senatore BOBBIO (AN) il quale rileva innanzitutto come questo progetto si inquadri in una linea di tendenza a livello europeo che ha perseguito e persegue il condivisibile obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune, senza che ciò sia accompagnato, però, da un'adeguata riflessione sulle indispensabili premesse logico-normative di tale esito. Si ripropongono così in questa sede, pur con alcune diversità su cui si richiamerà in seguito l'attenzione, problematiche analoghe a quelle sollevate dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e, al riguardo, non può non osservarsi anche in questo caso come difficoltà di gran lunga minori avrebbe implicato un approccio di tipo diverso che tenesse conto in modo più adeguato delle diversità e delle peculiarità proprie dei singoli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea. A titolo esemplificativo, con riferimento al tema specifico del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, non è possibile infatti non richiamare l'attenzione sul fatto che i provvedimenti in questa materia costituiscono per lo più l'esito di un'attività di indagine degli uffici del pubblico ministero, uffici ai quali è riconosciuta nell'ordinamento italiano

una posizione di indipendenza che non ha riscontro negli altri ordinamenti degli Stati membri dell'Unione e che pone pertanto, per l'ordinamento italiano, una problematica del tutto particolare nel momento in cui ci si orienta nel senso del reciproco riconoscimento di decisioni relative all'ambito considerato, come è stato altresì evidenziato, sotto un diverso ma concorrente profilo, anche dal recente dibattito svoltosi in tema di recepimento della già citata decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Passando ad esaminare in modo più dettagliato il merito del progetto di decisione quadro in titolo il relatore, dopo aver evidenziato come il progetto abbia avuto paradossalmente origine dall'iniziativa del Regno di Danimarca e cioè di uno Stato che, a quanto gli risulta, non è coinvolto in modo significativo dal fenomeno del riciclaggio di capitali derivanti da attività criminali, richiama l'attenzione sulla circostanza che i provvedimenti che vengono presi in considerazione dal progetto sono provvedimenti che decidono la confisca di un bene e quindi, nella norma, provvedimenti di carattere irrevocabile che hanno alle spalle un *iter* processuale che si è svolto nell'ordinamento dello Stato di emissione della richiesta di confisca, senza alcun controllo da parte dello Stato di esecuzione. Un primo profilo su cui sembra pertanto opportuna un'attenta riflessione è quindi quello relativo a come verificare il rispetto nell'ordinamento dello Stato di emissione di quelle garanzie minime cui non può non essere subordinato il riconoscimento degli effetti della decisione di confisca nell'ordinamento italiano.

Sotto un diverso punto di vista, l'attenzione deve poi incentrarsi sulle fattispecie per le quali è possibile il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Se in linea di principio si richiede, per dar seguito alla decisione di confisca, che il fatto costituisca un reato che consente la confisca in entrambi gli ordinamenti – quello dello Stato di emissione e quello dello Stato di esecuzione – per le ipotesi individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, del progetto si prevede invece che la decisione di confisca possa dar luogo all'esecuzione senza la verifica del requisito della doppia incriminabilità dei fatti. A questo proposito deve osservarsi che formulazioni come quella di «partecipazione a un'organizzazione criminale» ovvero di «traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope», anche a causa della loro evidente indeterminatezza, si prestano a interpretazioni difformi e non vi è alcuna certezza che alle stesse siano riconducibili quelle ipotesi di reati associativi – dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, solo per fare alcuni esempi – che contraddistinguono l'ordinamento italiano e assai spesso invece non trovano ipotesi corrispondenti negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di un aspetto problematico su cui sarà indispensabile un approfondimento affinché la formulazione conclusiva della decisione quadro sia in grado di evitare incertezze interpretative, da un lato, e, dall'altro, idonea a consentire nella misura più efficace lo svolgimento dell'attività di contrasto del fenomeno del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminali.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperto il dibattito.

Segue un intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale evidenzia come, ad una prima lettura, la formulazione del progetto di decisione quadro non sia in grado di ricomprendere nel proprio ambito di applicazione le decisioni di confisca che sono configurate nell'ordinamento italiano come misure di prevenzione e ciò in quanto l'articolo 2, lettera c), del progetto individua come presupposto della decisione di confisca un procedimento relativo ad uno o più reati.

Dopo aver manifestato poi alcune perplessità sulla formulazione di cui alla seconda parte della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 7, il senatore Zancan si dichiara infine d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore Bobbio in merito ai problemi che pone il fatto che, nelle ipotesi considerate dal progetto in titolo, si tratta di dare esecuzione ad un provvedimento irrevocabile adottato in un altro ordinamento dopo che si è concluso definitivamente un determinato *iter* processuale.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 21 di domani il termine entro il quale il relatore dovrà presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento, in ordine al progetto di decisione quadro in esame, ed entro il quale i componenti della Commissione potranno altresì far pervenire osservazioni di cui tener conto per la definitiva stesura della predetta proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6, già pubblicati in allegato al resoconto della predetta seduta.

Dopo che l'emendamento 6.9 è dato per illustrato, il relatore SEMERARO (*AN*) ricorda brevemente la sua proposta di modifica del comma 5 dell'articolo 6, invitando il senatore Fassone a modificare in tal senso l'emendamento 6.5 di cui è primo firmatario. Propone altresì di aggiungere alla medesima disposizione, dopo le parole «proporre opposizione» le seguenti: «sulla quale si pronuncia altra sezione della CO.RE.DI», preannunciando, per l'eventualità in cui la Commissione ritenesse di modificare in tal senso il comma 5 dell'articolo 6, la necessità di intervenire sull'articolo 12.

Sulla proposta del relatore si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BUCCIERO (AN) – che dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il relatore si è detto non favorevole a riconoscere anche al Conservatore dell’archivio notarile il potere di proporre opposizione avverso il provvedimento di archiviazione, naturalmente limitatamente ai casi in cui al medesimo è riconosciuto il potere di promuovere il procedimento disciplinare – del sottosegretario VIETTI – il quale ritiene che l’esigenza rappresentata dal senatore Bucciero trovi comunque un’adeguata risposta nell’aver indicato tra i soggetti legittimati all’opposizione il procuratore della Repubblica che ben potrà farsi carico della tutela degli interessi riferibili al Conservatore dell’archivio notarile – e del relatore SEMERARO (AN) il quale, pur rimettendo in ultima analisi la valutazione della questione alla Commissione, ritiene che l’esclusione del Conservatore possa trovare giustificazione nella natura dei controlli che lo stesso è chiamato ad effettuare ai sensi di legge, oltre che in considerazione dell’ampia platea dei soggetti che in tal modo verrebbero legittimati a proporre opposizione.

Il senatore BUCCIERO (AN) ribadisce ancora una volta l’opportunità di includere anche il Conservatore dell’archivio notarile tra i soggetti legittimati all’opposizione avverso il provvedimento di archiviazione, sia pure con il temperamento costituito dal riferire il predetto potere ai soli casi in cui allo stesso è riconosciuto il potere di promuovere l’azione disciplinare.

Il senatore FASSONE (DS-U), accogliendo le proposte del relatore, modifica l’emendamento 6.5, riformulandolo nell’emendamento 6.5 (testo 2).

Il relatore SEMERARO (AN) formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 6, ad eccezione dell’emendamento 6.5 (testo 2) e dell’emendamento 6.9 sui quali esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario VIETTI concorda con il relatore.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, identico all’emendamento 6.2, e 6.3. È quindi approvato l’emendamento 6.5 (testo 2) risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.4. Posto ai voti è poi respinto l’emendamento 6.8, mentre è approvato l’emendamento 6.9.

Posto ai voti, è infine approvato l’articolo 6, come modificato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1596****Art. 6.****6.5 (testo 2)**

FASSONE

*Al comma 5 sostituire le parole: «nonché al presidente del Consiglio notarile; tutti questi soggetti» con le altre: «, al presidente del Consiglio notarile, nonché, ove sussista, al privato autore della denuncia o della segnalazione che ha dato vita al procedimento. Al conservatore dell'archivio notarile la notifica viene effettuata limitatamente ai procedimenti dallo stesso proposti. Il notaio interessato, il procuratore della Repubblica, il presidente del Consiglio notarile» e dopo le parole: «proporre opposizione» aggiungere le seguenti: «sulla quale si pronuncia altra sezione della CO.RE.DI.».*

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

207<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### IN SEDE REFERENTE

**(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) evidenziando che con il presente disegno di legge si intende procedere alla ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, peraltro già ratificata dal Parlamento.

Con il disegno di legge si provvede altresì a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Rileva come si tratti di due differenti atti: con la Decisione si è deliberata l'istituzione della sede di Innsbruck come località che ospiterà il Segretariato permanente della Convenzione, individuando in Bolzano la sede distaccata operativa del segretariato permanente. Quest'ultima sede sarà chiamata a svolgere funzioni di coordinamento delle attività di ricerca alpina e ad espletare funzioni di interpretariato delle riunioni ricadenti nel-



l'ambito della Convenzione e traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione che sono il francese, l'italiano, il tedesco e lo sloveno. La sede di Bolzano sarà dislocata nei locali dell'Accademia europea (EURAC) e, in proposito, sottolinea che le risorse per l'attività della sede di Bolzano saranno garantite mediante un particolare impegno economico da parte del Governo italiano, nonché avvalendosi del supporto tecnico della stessa EURAC.

Il secondo atto oggetto di ratifica con il disegno di legge è, invece, l'Accordo tra il Governo italiano da una parte ed il Segretario generale della Convenzione delle Alpi dall'altra, in occasione dell'inaugurazione della stessa sede di Bolzano. Esso attiene, tra l'altro, alla dotazione di mezzi della sede operativa di Bolzano; ai privilegi ed alle immunità della stessa sede; allo *status* giuridico e ad i poteri di spendita del nomen da parte del Segretario generale; allo *status* dei membri del personale del Segretariato medesimo; infine, regola il regime dei privilegi dello stesso Segretariato e le immunità di cui gode.

Si tratta, in sostanza, di un accordo di sede volto a rendere funzionale la sede di Bolzano e, più in generale, a rendere operativa nel nostro ordinamento interno un accordo essenziale perché la medesima sede di Bolzano possa espletare le proprie funzioni. Ribadisce, infine, l'importanza della stessa Convenzione delle Alpi che si prefigge di garantire una protezione ed una tutela all'intero patrimonio sociale, economico ed ambientale dell'arco alpino.

Ha la parola il senatore ANDREOTTI (*Aut*) rilevando come l'accordo in ratifica possa senz'altro favorire una sempre maggiore comunità di intenti positiva, tra l'altro, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Austria e Italia, le quali, come noto, nel 1946 vissero momenti di tensione per la questione del confine territoriale del Trentino Alto Adige.

Il sottosegretario BACCINI auspica la pronta ratifica dell'accordo anche dovendosi prendere atto che l'Austria ha già provveduto a dare copertura giuridica alle intese circa l'istituzione e l'avvio dell'attività della sede del Segretariato ad Innsbruck.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*LP*) sottolineando che l'accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, rientra nella consolidata tipologia delle intese con cui i Governi si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e coo-

perazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Ciò consentirà di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra Italia e Moldova.

L'accordo si compone di ventisei articoli, dei quali svolge una breve illustrazione. L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo. L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'accordo. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti. L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L'articolo 6 prevede che l'amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall'altra Parte contraente nei loro confronti. L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al metodo delle consegne controllate. L'articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti e, tra l'altro, sostanze psicotrope. Evidenzia, quindi, l'importanza dell'articolo 11 che prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti autorità dell'altra Parte. Tra l'altro, gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 16 stabilisce lo *status* e il ruolo dei funzionari di un'Amministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti. Precisa poi che l'articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita; mentre l'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. Infine si sofferma sul contenuto dell'articolo 21 il quale stabilisce che le amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l'applicazione dell'Accordo.

In via generale, rileva che i rapporti tra Italia e Moldova si sono ultimamente contraddistinti per un intensità nuova anche nella prospettiva di combattere la piaga del traffico di minori e di organi che, purtroppo, ha trovato terreno di diffusione da questo ed altri paesi di quell'area. Al di là di ciò, l'interesse della Commissione negli ultimi mesi nei confronti dei rapporti bilaterali è stata continua, anche nella prospettiva di ottenere

ragguagli ed informazioni sulla nota questione della Transnistria. Anche alla luce di questi riferimenti e di una continuità nel consolidamento dei rapporti tra i due paesi, auspica che si possa pervenire alla pronta ratifica dell'Accordo.

Non essendovi senatori che intendono intervenire, il sottosegretario BACCINI, nell'esprimere l'auspicio di una celere ratifica, assicura che il Governo italiano nella fase dell'esecuzione dell'accordo, si farà carico di incentivare il sempre più pieno sviluppo del principio di legalità nell'ordinamento giuridico moldavo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**563<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004 (n. 412)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute i senatori intervenuti hanno svolto una serie di considerazioni circa i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2004, come indicata nello schema in titolo, e hanno altresì segnalato al Governo ulteriori interventi, oltre quelli già ammessi al finanziamento, affinché fossero presi in considerazione, ove possibile, in sede di assegnazione definitiva dei fondi dell'otto per mille.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) interviene per raccomandare al Governo di tenere in considerazione, ai fini di un'eventuale ammissione al finanziamento, due ulteriori progetti, che erano peraltro già stati richiamati dal relatore nella precedente seduta. Si tratta del progetto n. 801, del Comune di Stintino in provincia di Sassari, riguardante il consolidamento ed il recupero della Torre della Pelosa, nonché dell'istanza n. 214, proposta dal comune di Laerru (sempre in provincia di Sassari), finalizzata al restauro della Chiesa di Santa Margherita.

Si associa, quindi, alle considerazioni già svolte nei precedenti interventi circa l'eccessiva ristrettezza delle risorse dell'otto per mille rese disponibili per l'esercizio finanziario 2004 e sulla incongruità dei criteri utilizzati per la ripartizione, che penalizzano soprattutto i piccoli centri. Evidenza, infine, che le segnalazioni di particolari interventi da includere nei finanziamenti, effettuate da vari senatori, mirano non solo a rappresentare particolari istanze provenienti dal territorio e dalle comunità locali, ma anche a definire regole più chiare e trasparenti nell'assegnazione dei fondi, invitando il Governo a tenere adeguatamente conto dei suddetti richiami.

Il senatore FERRARA (*FI*), dichiarando di condividere anch'egli le esigenze di revisione sia dell'ammontare delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF che dei criteri di suddivisione delle stesse, invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere in considerazione, ai fini dell'eventuale sovvenzione, oltre ai progetti già richiamati, anche l'istanza n. 352 presentata dal comune di Campobello di Mazara (in provincia di Trapani), relativa al restauro dell'ex Chiesa di S. Michele Arcangelo.

Il senatore NOCCO (*FI*), ad integrazione delle considerazioni svolte nelle precedenti sedute, sottolinea l'opportunità di includere, nelle proposte da ammettere al finanziamento, anche una serie di istanze per la conservazione dei beni culturali, che hanno ottenuto parere favorevole dai competenti uffici ma che, non essendo state incluse tra gli interventi da finanziare, rischiano di impedire il completamento di importanti lavori già avviati. Richiama quindi l'attenzione sulla pratica n. 255, presentata dalla Parrocchia di S. Maria della Sanità presso Altamura (in provincia di Bari), concernente il restauro conservativo della Chiesa parrocchiale, sul progetto n. 324, della Parrocchia di S. Teresa in Altamura (in provincia di Bari), che concerne il restauro conservativo della Chiesa di S. Teresa, sull'istanza n. 427 avanzata dalla diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari), relativo al restauro dell'organo a canne della Chiesa di S. Maria del Suffragio, ed infine sul progetto n. 633 della Parrocchia di S. Martino di Martina Franca (in provincia di Taranto), che prevede il recupero e la valorizzazione del Palazzo stabile quale museo della Basilica S. Martino. Segnala altresì, nell'ambito degli interventi per le calamità naturali, il progetto n. 1327, del comune di Tortora (in provincia di Cosenza), relativo al ripascimento artificiale di un tratto del litorale di Tortora, per il quale è già stato espresso parere favorevole.

Il senatore IZZO (*FI*) interviene in replica alle osservazioni di alcuni senatori svolte nelle precedenti sedute che hanno asserito la non opportunità di finanziare, con la quota dell'otto per mille di competenza statale, un numero così elevato di interventi di conservazione dei beni culturali aventi ad oggetto edifici religiosi, in quanto vi è già una quota dell'otto per mille specificamente destinata alla Chiesa cattolica. Al riguardo, si dichiara in disaccordo con tali affermazioni, sottolineando che il finanzia-

mento a favore di interventi di restauro e conservazione di edifici religiosi appare del tutto legittimo, posto che i suddetti edifici non ricevono sovvenzioni in quanto luoghi di culto, ma in quanto beni culturali (spesso di notevole pregio) che si pongono come testimonianze del nostro passato storico-artistico.

Esprime poi la propria insoddisfazione per i criteri di riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2004, lamentando la scarsa attenzione riservata alla regione Campania e in particolare alla provincia di Benevento: in proposito, indica una serie di progetti per la conservazione dei beni culturali ubicati in tale provincia, che hanno già ricevuto il benestare dei competenti uffici e per i quali sarebbe opportuno a suo parere un eventuale riesame, al fine di ammetterli al riparto dei fondi. Cita quindi il progetto n. 1406, presentato dalla Parrocchia di S. Tommaso d'Aquino, di S. Agata dei Goti, finalizzato al consolidamento e restauro della Chiesa parrocchiale, l'istanza n. 1495, della Parrocchia della SS. Annunziata (sempre di S. Agata dei Goti), relativo al risanamento e al restauro conservativo della Chiesa parrocchiale, nonché la pratica n. 1118, presentata dalla Parrocchia di S. Lorenzo martire a S. Lorenzo maggiore, concernente il consolidamento e restauro della Chiesa parrocchiale.

Il senatore LAURO (*FI*), associandosi alle considerazioni svolte in molti dei precedenti interventi circa la necessità di favorire maggiormente, nel riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, le comunità di minori dimensioni, sottolinea che sarebbe opportuno a tal fine evidenziare, nell'ambito degli elenchi allegati allo schema in esame, quali delle diverse istanze sono presentate dai piccoli comuni ovvero dalle piccole isole, in modo da consentire una più chiara identificazione e valutazione delle istanze stesse. Segnala, quindi, a titolo di esempio, la pratica n. 1260, presentata dalla provincia di Napoli di S. Pietro ad Aram dell'Ordine dei Frati minori e finalizzata al recupero dell'immobile del Monastero di S. Antonio: dall'elenco, infatti, non si evince chiaramente che si tratta di un intervento destinato ad una piccola isola, ciò che impedisce di valutarne adeguatamente la sua rilevanza per la locale comunità.

In generale, ravvisa l'esigenza di rivedere i criteri di ripartizione delle sovvenzioni derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF, ed ipotizza la possibilità di svolgere un'apposita procedura informativa su tale tema, con l'eventuale intervento di rappresentanti del Governo.

Prende la parola il senatore TAROLLI (*UDC*), il quale, associandosi alle considerazioni già emerse nel dibattito circa l'opportunità di riconsiderare i criteri generali che presiedono allo strumento della quota dell'otto per mille, ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Governo su una serie di ulteriori interventi a suo avviso meritevoli di considerazione, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento. Cita quindi alcuni progetti ubicati in provincia di Siracusa: l'intervento n. 590 presentato dal comune di Buccheri, relativo al restauro e recupero funzionale degli edifici siti tra

la Via Conte di Torino e la Via Ramondetta, da adibire a Casa museo, il progetto n. 124 del comune di Ferla, finalizzato al recupero ed al restauro della Chiesa di S. Sebastiano, la pratica n. 104 del comune di Palazzolo Acreide, concernente il recupero e restauro della Torre dell'orologio civico. Raccomanda altresì al Governo, di prendere in considerazione, ai fini di un eventuale riesame, alcuni progetti di intervento localizzati in provincia di Ascoli Piceno, che hanno peraltro ottenuto il benestare dei competenti uffici amministrativi: nel settore della conservazione dei beni culturali, l'istanza n. 557 del Comune di Ascoli Piceno, finalizzata alla conservazione del complesso monumentale del Ponte romano e della Porta civica medievale, nonché la pratica n. 881 del Comune di Moresco, riguardante il consolidamento ed il restauro della Chiesa di S. Maria dell'Olmo. Relativamente agli interventi per le calamità naturali, segnala poi l'istanza n. 839 del Comune di Montegallo, concernente il progetto di consolidamento e bonifica della parete rocciosa a ridosso del centro storico, l'intervento n. 845 del Comune di S. Vittoria in Materano, destinato al consolidamento del versante del centro abitato, ed infine il progetto n. 1479 presentato dal Comune di Acquasanta Terme, per la messa in sicurezza del masso a monte dell'abitato di Quintodecimo. Si riserva, comunque, di sottoporre ulteriori segnalazioni all'attenzione del Governo nel corso delle successive sedute.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base del dibattito svolto finora, il relatore possa redigere una proposta di parere che tenga conto sia delle segnalazioni per ulteriori interventi da ammettere al finanziamento, ove possibile, sia delle osservazioni circa la necessità di riconsiderare lo strumento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, con particolare riferimento all'esigenza di ricostituire per i futuri esercizi un'adeguata dotazione delle suddette risorse, attualmente assai limitata, e di rivedere gli stessi criteri di ripartizione dei fondi secondo schemi più funzionali.

Ricorda, quindi, che il Governo deve ancora fornire la risposta al quesito posto nelle scorse sedute dal senatore Pizzinato, circa l'effettivo utilizzo delle risorse ottenute dalla decurtazione dei fondi dell'otto per mille operata dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003, al fine di chiarire se tale utilizzo fosse conforme alle finalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, istitutiva dello strumento dell'otto per mille.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di rispondere al quesito del senatore Pizzinato nelle successive sedute, anche alla luce dei chiarimenti già offerti dal Governo sul medesimo tema, dinanzi alla Commissione affari esteri, in occasione della seduta del 26 ottobre scorso.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), nel prendere atto dell'impegno del rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti, invita la Commissione a svolgere una riflessione più ampia in ordine allo strumento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione

statale, che ha subito negli ultimi tempi una serie di interventi che rischiano di snaturarne il contenuto, sia per la sempre maggiore esiguità delle risorse disponibili, sia per le finalità spesso improprie a cui tali risorse sono state destinate dal Governo, in palese violazione delle scelte compiute dai singoli contribuenti per scopi di carattere etico o sociale. Al riguardo, sottolinea che l'utilizzo delle suddette risorse per la copertura di parte degli oneri derivanti dai prepensionamenti dei dipendenti ALITALIA, come prevista dall'emendamento del Governo 1.0.1 al disegno di legge n. 3135, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 249 del 2004, in materia di politiche del lavoro e sociali, appare non solo in contrasto con le finalità di cui agli articoli 47 e 48 della già citata legge n. 222 del 1985, ma anche con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che stabilisce invece dei limiti precisi in materia di prepensionamenti, sancendo l'impossibilità di introdurre deroghe al regime generale per singole categorie.

Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Pizzinato, osserva che le valutazioni circa la correttezza o meno di modificazioni in tema di regime previdenziale attengono a profili di merito che potranno eventualmente essere affrontati dalla Commissione competente; per quanto concerne, invece, i profili finanziari del quesito posto dallo stesso senatore Pizzinato che sono di pertinenza della Commissione bilancio, auspica che il Governo, come peraltro testé confermato dal sottosegretario Armosino, possa fornire i necessari chiarimenti in tempo utile per l'espressione del prescritto parere sullo schema in titolo.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3163) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003***

**(3164) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004***

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, in ordine all'esame dei disegni di legge n. 3163 e 3164 in titolo, propone che l'esame stesso proceda congiuntamente, fino al termine della discussione generale, stante l'evidente legame tra i due provvedimenti ed in analogia alla prassi seguita negli anni precedenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.



Il senatore IZZO (FI), relatore sul disegno di legge n. 3163, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che l'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato assume un ruolo rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. La funzione giuridico-costituzionale di tale esame per la parte concernente il conto del bilancio consiste, in sostanza, nella verifica che il Parlamento svolga, nella forma della legge, che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato.

E' utile rammentare che il rendiconto del bilancio non può ovviamente dare conto compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni; i parametri rilevanti per l'Unione europea in materia di finanza pubblica sono infatti ottenuti nel contesto più ampio del conto delle amministrazioni pubbliche di contabilità nazionale.

Ricorda che l'esame del rendiconto, oltre che dell'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio 2004 hanno preso avvio, come di consueto, presso il ramo del Parlamento che esamina in prima lettura la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio. Prendendo spunto per l'analisi del rendiconto proprio da parte dei contenuti di tale manovra, va rilevato come anche la nuova metodologia di definizione dell'evoluzione della spesa dello Stato e delle amministrazioni pubbliche (la cosiddetta «regola del 2 per cento»), abbia, in prospettiva, il merito di focalizzare l'attenzione sull'importanza che ha proprio la consapevole formulazione delle previsioni di entrata e di spesa e quindi, a consuntivo, l'analisi delle risultanze. La regola del 2 per cento ha infatti quanto meno il merito di porre, *ex ante*, degli obiettivi di spesa delle amministrazioni pubbliche, il che, a cascata, renderà necessario implementare quei metodi di definizione in senso efficientistico degli stanziamenti di spesa: in questo e non in altro si sostanzia il parallelo che è stato fatto tra questa regola e la metodica dello *spending review* di derivazione anglosassone. In sostanza, la valutazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente e dell'assestamento per l'anno in corso consentiranno di acquisire gli elementi di riferimento per verificare la bontà dei criteri e delle modalità con cui saranno elaborate le previsioni per il 2005.

Non si può sottacere – prosegue l'oratore – che anche in relazione al rendiconto per il 2003 l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di svolgimento nella parte in cui tale normativa intendeva consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscet-

tibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un'analisi economica della gestione patrimoniale.

Peraltro, il disegno di legge di rendiconto in esame presenta anche quest'anno una prima sintetica prospettazione dell'incrocio fra funzioni obiettivo e unità previsionali di base, oltre alla presenza di una apposita tabella di monitoraggio, a consuntivo del 2003, delle spese destinate alle aree depresse.

Sul piano più generale, peraltro, l'implementazione del modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi d'anzitutto necessiterebbe dell'introduzione di indicatori di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le successive direttive generali di inizio d'anno.

Per quanto concerne il conto generale del patrimonio, rammenta altresì che la stessa legge di riforma del bilancio affrontava la questione sotto il profilo di una maggiore significatività di tale documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. Si tratta di una prospettiva evolutiva in svolgimento che è destinata ad essere viepiù valorizzata con l'inserimento di un esplicito richiamo alle complessive risultanze patrimoniali nella legge di approvazione del rendiconto oltre che con le innovazioni a seguito del decreto-legge n. 63 del 2002.

Sul punto giova altresì rammentare che, proseguendo un'innovazione introdotta con il rendiconto per il 2002, il decreto interministeriale 18 aprile 2002, ha introdotto una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato accentuando, come richiesto dalla legge di riforma, la significatività del documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale.

Passando all'analisi dei risultati, osserva che il rendiconto relativo all'esercizio 2003 mostra, rispetto ai risultati del 2002, un generale miglioramento dei saldi, ricordando *en passant* che il 2003 ha rappresentato un anno difficile dal punto di vista macroeconomico con un tasso di crescita del PIL reale pari allo 0,4 per cento nell'area euro e allo 0,3 per cento in Italia. Sul piano della finanza pubblica, nel confronto tra il 2003 e il 2002 si registra un valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL che si attesta al 2,4 per cento in lieve crescita rispetto al 2,3 per cento segnato l'anno precedente. Ne risultano viepiù apprezzabili i risultati di consuntivo dei conti pubblici atteso anche, come noto, che i principali *partner* europei, Francia e Germania *in primis*, non sono riusciti allo stesso modo a rispettare i relativi parametri richiesti dal Patto di stabilità e crescita comunitario.

Sul piano dei risultati differenziali del bilancio dello Stato, per quanto concerne la gestione di competenza, ritiene utile preliminarmente segnalare che il confronto tra i dati di previsione ed i risultati della gestione di competenza delle entrate e delle spese, pur in qualche misura fisiologico, evidenzia nell'anno 2003 una sensibile differenza, specie nel confronto dei dati consuntivi con le previsioni definitive anziché con quelle iniziali. Ciò sembra indicare una tendenza costante, in sede di assestamento, da un lato, a sottostimare le previsioni di entrata e, dall'altro,

a sovradimensionare gli stanziamenti di spesa; quest'ultimo profilo potrebbe, tra l'altro, essere riconducibile ad una difficoltà delle amministrazioni a monitorare l'andamento della spesa e a valutare le proprie effettive necessità. La lettura del rendiconto, in sostanza, conferma l'esigenza, prima segnalata, di una più appropriata definizione degli stanziamenti di bilancio. In concreto, sottolinea con forza la necessità di predisporre quella strumentazione informativa e quelle misure organizzative idonee ad effettuare una tempestiva rilevazione e trasmissione dei dati della gestione finanziaria al fine di monitorare l'evoluzione in tempo reale delle grandezze di finanza pubblica.

Rileva infatti che nel raffronto puntuale dei dati concernenti le previsioni di entrate e spese definitive con i relativi valori risultanti a consuntivo, per la gestione di competenza, emerge infatti per le entrate finali un incremento pari a 30.022 milioni di euro (+7,7 per cento), a fronte di uno scostamento in diminuzione delle spese finali di 14.465 milioni di euro (-3,1 per cento). Al lordo delle regolazioni contabili, per quanto riguarda il risparmio pubblico di competenza, i valori indicati nelle previsioni iniziali e in quelle definitive (rispettivamente pari a -5.473 milioni e -23.527 milioni di euro) si sono tramutati in un risultato di gestione positivo di 9.964 milioni, con un recupero di 33.492 milioni sulle previsioni definitive. Il risultato positivo registrato nel 2003, se considerato al netto delle regolazioni debitorie, ammonta a +19.451 milioni di euro, con un miglioramento di 28.924 milioni rispetto alle previsioni definitive. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il risultato complessivo si attesta a 32.122 milioni. Il dato del ricorso al mercato finanziario, quale saldo scaturente dal confronto tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, mostra un risultato 2003 che si attesta a 262.916 milioni di euro, scontando un miglioramento di 70.513 milioni rispetto alle previsioni definitive dell'anno. Il ricorso al mercato, se rapportato al livello del limite massimo stabilito dalla legge finanziaria 2003 (pari a 281.000 milioni di euro), si presenta altresì in miglioramento.

Passando alla gestione di cassa, segnala poi che il risparmio pubblico è stato negativo per 18.023 milioni di euro e per 8.237 milioni di euro, a seconda se calcolato al lordo o al netto delle regolazioni contabili. Per il saldo netto da finanziare lordo si evidenzia per il 2003 un valore di 61.992 milioni di euro che, se raffrontato con le previsioni definitive, che lo fissavano a 107.425, indica un miglioramento di 45.434 milioni di euro. Esso risulta da pagamenti finali per 456.021 milioni di euro, di cui 399.095 milioni (87,5 per cento) in conto competenza e 56.926 milioni (12,5 per cento) in conto residui, e da incassi finali per 394.030 milioni, di cui 377.967 in conto competenza (il 95,9 per cento) e 16.063 in conto residui (il 4,1 per cento). Il ricorso al mercato ammonta a 294.005 milioni, con un miglioramento di 70.539 milioni rispetto alle previsioni definitive.

Infine, per quanto concerne il conto dei residui, anch'esso elemento pregnante nell'esame del rendiconto, evidenzia che esso, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2003 e quindi in relazione anche agli esercizi precedenti, presentava un'eccedenza passiva, come saldo tra residui pas-

sivi per 132.475 milioni di euro ed attivi per 117.417 milioni di euro, pari a 15.058 milioni. Dei residui attivi accertati nell'esercizio, 16.063 milioni di euro sono stati incassati e 97.011 milioni di euro sono rimasti da riscuotere e da versare, mentre dei residui passivi accertati per 120.535 milioni di euro, 58.436 milioni di euro risultano esser stati pagati e 62.099 milioni di euro sono invece rimasti da pagare. Al riguardo, ritiene necessario sottolineare il dato costituito dalla rilevante quota di residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, il cui ammontare necessiterebbe di un approfondimento in ordine alla loro effettiva esigibilità, in modo tale da mantenerne la scritturazione in contabilità finanziaria nei limiti della aliquota corrispondente a criteri di effettiva esigibilità, tenendo conto, comunque, che si tratta di una problematica ben conosciuta che si trascina ormai da diversi esercizi.

Per quanto concerne invece la diminuzione registrata nei residui passivi, essa ha evidentemente risentito sia delle riduzioni operate sui residui di stanziamento ed, in misura più consistente, dal decremento segnato dai residui propri. Mentre sull'ammontare dei residui di stanziamento hanno potuto incidere le disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto «tagliaspese», la consistente diminuzione dei residui propri, se evidenzia una tendenza che sarà confermata anche negli anni successivi, è indice di una capacità delle amministrazioni di spendere in modo più tempestivo le somme già impegnate. Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2003 ha prodotto residui attivi per 41.540 milioni di euro e passivi per 52.824 milioni di euro, con un'eccedenza passiva quindi di 11.284 milioni.

Passando dallo scrutinio degli aspetti meramente quantitativi all'analisi più squisitamente qualitativa degli aspetti del provvedimento meritevoli di approfondimento – prosegue il senatore Izzo – appare utile, per quanto concerne il conto del bilancio, segnalare anzitutto il problema del livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione e delle quali viene decisa la sanatoria con l'articolo 7 del disegno di legge, non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo di controllo contabile perché tali da violare la legge di contabilità. Lo scrutinio del dettaglio dei determinanti evidenzia come le eccedenze continuino a riguardare in misura rilevante il Ministero della pubblica istruzione (oltre il 75 per cento), e in particolare l'unità previsionale di base relativa alle strutture scolastiche e, al suo interno, i capitoli che riguardano gli stipendi. Come già rilevato per gli esercizi precedenti, esse sono da ricondurre essenzialmente al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa, grazie al quale si sono avute rilevanti economie e la cui logica è di semplificare le procedure di erogazione ai soggetti destinatari della spesa.

Anche per il 2003, rileva il riproporsi dei temi inerenti alla ridotta significatività, affidabilità ed attendibilità del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato connessi al problema delle regolazioni contabili e debitorie. L'emersione di tali partite, spesso legata alla tardiva contabilizzazione in bilancio di operazioni di tesoreria appare suscettibile di ridurre la significatività del confronto fra esercizi finanziari. Anche per

il 2003 l'articolo 4 del disegno di legge evidenzia un disavanzo della gestione della competenza. Va chiarito al riguardo che si tratta della somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite all'indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all'anno. Sul piano più strettamente contabile, per quanto riguarda il rendiconto dell'entrata, in sede di parificazione del rendiconto, la Corte dei conti ha segnalato una serie di elementi incongrui, che sono stati distinti tra incongruenze contabili (importi con segno negativo per riscossioni residui, resti da versare e resti da riscuotere oltre che importi per riscossioni e/o accertamenti inferiori a quelli dei versamenti) e anomalie interne al rendiconto.

Per quanto riguarda la spesa, oltre alle citate eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui passivi iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, per le quali sussiste l'esigenza di una specifica sanatoria legislativa, osserva come la Corte abbia dichiarato la non regolarità di spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate in un apposito allegato.

Infine, quanto alle citate regolazioni debitorie, la Corte ha rilevato che continua a mancare, nonostante le ripetute segnalazioni, la evidenziazione – in apposita sezione del rendiconto – dei relativi dati contabili.

In relazione al conto del patrimonio, sottolinea che l'eccedenza passiva, ossia la differenza tra le passività e le attività, nel 2003 è stata solo lievemente superiore a quella del 2002, passando dagli oltre 1.253 miliardi di euro del 2002 ai 1.306 miliardi del 2003, con un peggioramento di circa 53 miliardi di euro dovuto, – a fronte di un lieve aumento delle attività, passate da circa 492 miliardi a 509 miliardi di euro – all'aumento delle passività, passate dagli oltre 1.745 miliardi di euro del 2002 ai 1.815 miliardi del 2003. Si rileva al riguardo che se, a partire dal 1999, si è ridotto il peso della componente dovuta alle operazioni patrimoniali con riflesso sul bilancio, nell'ultimo anno tale componente si è accresciuta notevolmente, accompagnandosi al deficit riflesso nella gestione del bilancio.

Dall'analisi delle risultanze, evidenzia che sul peggioramento patrimoniale hanno pertanto influito sia le variazioni nette dovute alla gestione del bilancio di cui all'articolo 4 del disegno di legge in questione, pari a – 25.386 che quelle derivanti da operazioni patrimoniali con riflesso sul bilancio cui si aggiungono quelle nette del patrimonio pari a – 10.505 milioni di euro. Dalla relazione trimestrale di cassa di aprile scorso si evince che al 31 dicembre 2003 la consistenza del debito del settore statale è risultata pari a 1.259.281 milioni di euro, con un aumento in valore assoluto, nell'arco dei dodici mesi, che si attesta a +3.052 milioni di euro, corrispondente ad una variazione percentuale di circa +0,2%. I risultati della gestione della componente mobiliare dell'Attivo patrimoniale hanno risentito anche della politica delle dismissioni adottata nel 2003. In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto nell'anno a dismissioni e trasferimenti per un introito complessivo pari a 16.600 milioni di euro. La Corte ha altresì rilevato come non siano stati evidenziati nel

Conto i necessari raccordi tra gli apporti dello Stato per il funzionamento degli organi statali dotati di autonomia contabile e le relative situazioni patrimoniali relative ai beni materiali prodotti in gestione. Al riguardo, rileva quindi la necessità di accelerare le procedure di trasferimento dei beni pubblici del demanio alla Patrimonio S.p.A., al fine di meglio valorizzare l'attivo dello Stato e di consentire una gestione più efficiente della cosa pubblica.

Dal complesso delle suesposte considerazioni, rileva che emerge come il processo di riforma della normativa in materia di contabilità pubblica e della disciplina dei documenti di bilancio, proficuamente avviata nel corso della legislatura, necessita di essere ripresa nella sede più opportuna e con la preziosa esperienza delle risultanze delle innovazioni introdotte negli ultimi anni al processo di bilancio. Sul piano operativo, per il rendiconto, infatti, si avverte l'esigenza di acquisire più tempestivamente i risultati della gestione del bilancio dello Stato. In ultima analisi, bisogna raccordare efficacemente il momento revisionale programmatico con un momento di analisi effettiva *ex post* dei risultati raggiunti per formulare scelte consapevoli. Auspica, infine, che il suo intervento possa contribuire a chiarire alcuni aspetti più complessi del disegno di legge n. 3163 in titolo, riservandosi comunque di intervenire successivamente nel prosieguo del dibattito.

Essendosi il senatore TAROLLI (*UDC*), relatore sul disegno di legge n. 3164, riservato di riferire successivamente sullo stesso, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta seguente.

In replica ad una richiesta di chiarimenti del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), propone altresì di rinviare alla successiva seduta la definizione più puntuale del calendario dei lavori relativi all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, anche al fine di fissare il termine per la presentazione dei connessi emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 20,30 e alle ore 20,45, non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**336<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confindustria, i vice presidenti per l'education, dottor Gianfelice Rocca, e per l'innovazione e la ricerca, ingegner Pasquale Pistorio, il direttore per l'innovazione e la ricerca, dottor Paolo Annunziato, il direttore per la formazione e la scuola, dottor Claudio Gentili, il direttore del settore lobby e attività di legislazione, dottoressa Patrizia La Monica, il responsabile per i rapporti con il Parlamento, dottor Zeno Tentella, nonché un componente del comitato tecnico per l'innovazione e lo sviluppo, dottor Carlo Ottaviani, e l'assistente del vice presidente Rocca, dottoressa Valeria Chiesa.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione dei vice presidenti per l'education e per l'innovazione e la ricerca di Confindustria**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 aprile scorso.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai rappresentanti di Confindustria, ricorda che una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo la settimana scorsa in Giappone proprio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica. Dagli incontri avuti, prosegue, è emerso con assoluta chiarezza l'enorme ruolo che in quel Paese è svolto dai privati a favore della ricerca, come testimonia la circostanza che dell'ammontare investito in ricerca, pari al 3,3 per cento del PIL, solo il 32 per cento è finanziato dallo Stato, mentre il restante 68 per cento rappresenta l'impegno delle imprese private.

Dà indi la parola all'ingegner Pistorio, vice presidente e per l'innovazione e la ricerca, sollecitando la ripresa di un dialogo affinché Confindustria torni a svolgere il ruolo propulsivo avuto negli anni Sessanta per l'industrializzazione del Paese.

L'ingegner PISTORIO sottolinea anzitutto l'importanza di assicurare consistenti investimenti nell'innovazione e nel capitale umano, atteso che nel mondo economico globalizzato i Paesi sviluppati non possono competere con i Paesi emergenti sulla base dei costi dei fattori di produzione, come ad esempio il lavoro, bensì del valore intellettuale aggiunto con riferimento al quale hanno almeno un decennio di vantaggio.

Egli sottolinea inoltre che i dati disponibili sugli investimenti nel settore dell'innovazione sono preoccupanti per l'Italia, soprattutto se comparati con i principali macrosistemi economici avanzati. In Italia si investe infatti solo l'1,1 per cento del PIL in ricerca e sviluppo, ripartito fra lo 0,6 per cento di finanziamento pubblico e lo 0,5 per cento del finanziamento privato. Si tratta peraltro di stime che, a suo giudizio, tendono a sovrastimare il contributo pubblico, atteso che nella quota pubblica viene ricompresa anche la metà delle spese del sistema universitario, nonché la totalità delle spese, ad esempio, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), senza considerare i costi burocratici. Quanto all'apporto del settore privato, esso è invece sottovalutato, atteso che le imprese di piccole dimensioni, in mancanza di specifici benefici fiscali, non hanno adeguati stimoli a dichiarare l'effettivo ammontare di attività di ricerca finanziata.

La richiamata quota di PIL investita dall'Italia nel settore, osserva, risulta peraltro inferiore a quella europea, pari al 2 per cento, e considerevolmente più bassa di quella statunitense, pari al 2,8 per cento, e di quella giapponese, pari al 3,3 per cento.

La scarsità di tali investimenti determina per l'Italia uno svantaggio competitivo nei confronti degli altri sistemi economici avanzati, come confermano tra l'altro – a suo avviso – la perdita negli ultimi otto anni di circa un punto percentuale nella quota del commercio mondiale, nonché la minore attrattività di investimenti esteri e di «cervelli».

Per migliorare la situazione, egli ritiene pertanto imprescindibile una vera e propria spinta verso l'innovazione. A tal fine riporta le indicazioni recate in uno studio di *benchmarking* elaborato dal Centro studi di Confindustria ponendo a confronto il sistema italiano con quelli francese, tedesco, inglese, spagnolo, finlandese, svedese, statunitense e canadese, sulla base del quale Confindustria ha elaborato una proposta articolata su tre criteri: un orizzonte temporale almeno decennale nell'attività di programmazione in favore della ricerca e innovazione; la predisposizione di meccanismi automatici, soprattutto basati sulla leva fiscale, a sostegno della ricerca, che assicurino la certezza del beneficio, eliminando lungaggini burocratiche e discrezionalità dell'intervento; la definizione di meccanismi volti a favorire la collaborazione fra le università, i centri di ricerca e il sistema imprenditoriale.



Con particolare riferimento al sistema universitario e agli enti di ricerca, egli ritiene altresì imprescindibile che i finanziamenti siano assegnati nel rispetto del criterio meritocratico, al fine di assicurare l'effettiva competitività del settore.

Sulla base dei criteri esposti, egli enuclea le principali azioni che il Governo e le istituzioni dovrebbero essere chiamati ad assumere. In proposito occorrerebbe anzitutto predisporre nella legge finanziaria per il 2005 un credito di imposta decennale pari al 10 per cento degli investimenti in ricerca, in analogia a quanto previsto (salvo minori differenze) in Francia.

Sarebbe altresì opportuno concentrare i finanziamenti, anche su scala europea, su un determinato numero di progetti, in ogni caso non più di dieci, da selezionare sulla base della loro effettiva capacità di creare eccellenza nel Paese e di inserirsi nel contesto internazionale. Al riguardo, mutuando l'esempio statunitense riferito agli investimenti nel settore delle nanotecnologie, egli suggerisce che detti progetti ricevano un finanziamento pubblico compreso tra il 35 ed il 50 per cento del costo effettivo, da definire sulla base della complessità progettuale.

Fra le altre misure da adottare, egli richiama infatti la non inclusione del costo del personale addetto alla ricerca, sostenuto dalle imprese, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si tratta, prosegue, di una misura richiesta da Confindustria da oltre tre anni e che, quantunque importante, non può comunque essere di per sé considerata come risolutiva di tutti i problemi del settore.

Occorre inoltre un netto miglioramento dell'efficienza del sistema pubblico di ricerca, finalizzato anzitutto a ridurre gli aspetti burocratici di gestione, privilegiando gli aspetti meritocratici del sistema, la competitività e l'organizzazione delle risorse.

Né va disattesa, afferma, la necessità di incentivare la collaborazione fra università, centri di ricerca ed imprese, attraverso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese di ricerca per i progetti assegnati dai privati alle università, come mostra l'esperienza francese.

Ritiene poi importante favorire lo *start-up* di società innovative, attraverso l'esenzione dagli oneri sociali per un periodo pari ad otto anni dalla loro creazione per i ricercatori e pari a tre anni per il restante personale.

Del resto, sulla base del citato studio elaborato da Confindustria, le misure auspiccate determinerebbero una spesa pubblica aggiuntiva, orientata alle imprese, non eccessivamente onerosa, ovvero pari a circa 1,5 miliardi di euro annui, che rappresentano circa lo 0,1 per cento del PIL. Ciò determinerebbe peraltro un importante effetto di trascinamento degli investimenti nel settore da parte delle imprese, pari a circa il doppio dell'onere pubblico sostenuto. Se dette misure continuassero ad essere applicate nel tempo, si determinerebbe nel 2010 il superamento della soglia del 2 per cento del PIL destinata a ricerca e sviluppo, avvicinando così l'Italia alla media europea.

Conclude ribadendo che non si tratta di richieste eccessivamente onerose e che spetta ora al Governo far capire se la ricerca costituisce o meno una priorità per il Paese.

Ha indi la parola il dottor ROCCA, il quale – nel rilevare che le imprese rappresentano il motore del Paese – si sofferma anzitutto sulle difficoltà del sistema imprenditoriale italiano nel settore della ricerca, sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista dell'internazionalizzazione.

Convieni poi che la competizione internazionale deve essere di tipo intellettuale, non potendosi più basare esclusivamente sui fattori della produzione, atteso il basso costo ad esempio della mano d'opera nei Paesi in via di sviluppo.

Senza adeguati investimenti nel capitale umano, la competitività del sistema viene infatti compromessa, come testimonia fra l'altro la perdita della quota di mercato italiana nel commercio mondiale, che si è ridotta dal 4,9 per cento, nel biennio 2001-2002, al 4,5 per cento, nel 2003.

Non va poi dimenticato, prosegue, che il contenuto tecnologico presente nella produzione italiana, è esiguo.

Anche in considerazione degli obiettivi di Lisbona, si pone – a suo avviso – l'esigenza di assicurare maggiori investimenti nell'innovazione, nonostante le oggettive difficoltà di bilancio, che riguardano, del resto, anche altre realtà europee, come la Germania. In proposito risulta centrale cercare di aggregare consenso politico attorno alla necessità di non considerare tali investimenti come rimandabili nel tempo, proprio in un momento di particolare difficoltà di bilancio.

In quest'ottica, egli ritiene importante favorire la creazione di un circolo virtuoso fra ricerca, università ed imprese, come testimonia il recente accordo sottoscritto fra Confindustria e la Conferenza dei rettori (CRUI) lo scorso 29 luglio, che individua sei azioni concrete finalizzate a rafforzare la collaborazione fra il sistema imprenditoriale e quello universitario.

Passando a considerare il personale operante nel settore della ricerca, egli rileva che il numero dei ricercatori per ogni mille abitanti è ulteriormente diminuito in Italia rispetto al resto di Europa, a differenza di quanto avvenuto in altre realtà, come ad esempio, negli Stati Uniti, in Irlanda e in Finlandia, dove è andato riducendosi il *gap* con il Giappone.

Nel sottolineare poi che l'università italiana è sottofinanziata, egli avverte anzitutto che proprio dall'attuazione delle proposte di Confindustria può derivare un consistente accrescimento del finanziamento degli atenei.

In proposito, egli ritiene imprescindibile accrescere il numero degli operatori nel settore della conoscenza, ciò che implica un incremento della preparazione universitaria e del numero dei laureati. Oltre a favorire l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, stimolando fra l'altro la frequenza a corsi di laurea triennale, egli rileva che occorre altresì promuovere la formazione continua per i lavoratori in servizio, nell'ottica di raggiungere la percentuale del 70 per cento di popolazione attiva, indicata fra gli obiettivi di Lisbona.

Attenzione deve poi essere dedicata a sostenere la formazione dell'eccellenza e dei talenti all'interno delle stesse università, nel rispetto dell'importante tradizione italiana in questo ambito. In proposito dà conto di alcune interessanti iniziative in atto, che evidenziano come si possa puntare sulla formazione dell'eccellenza con iniziative a costo contenuto.

Si sofferma indi sul programma «orienta giovani» realizzato in collaborazione con la CRUI, che è diretto ad accrescere le iscrizioni universitarie verso la fisica, la matematica e la chimica, che rappresentano settori essenziali per la ricerca.

Nell'affermare inoltre che occorre puntare su una maggiore internazionalizzazione delle università, egli richiama fra gli altri il progetto «Marco Polo», realizzato in collaborazione con alcune università.

Nel ribadire altresì l'importanza di accrescere il finanziamento delle università, egli sostiene che ciò debba avvenire su basi competitive e meritocratiche, collegando gli stanziamenti agli esiti della valutazione. Al riguardo, cita positivamente l'ingegno di molti docenti universitari, soprattutto all'estero, proprio volto al reperimento di maggiori risorse.

Giudica altresì positivamente la scelta del ministro Moratti di collegare una parte dei finanziamenti destinati alle università all'esito delle attività di valutazione della ricerca e della didattica.

Quanto alla *governance* del sistema universitario, pur riconoscendo che gli atenei non sono aziende, ritiene opportuno che essa sia capace di darsi una missione e di competere. In quest'ottica, occorre dar voce a tre categorie di portatori di interessi: l'azionista di riferimento, che persegue obiettivi a lungo termine e stabilisce i valori e le modalità di misurazione, svolgendo un ruolo autorevole, ma non autoritario, di composizione dei conflitti; la comunità scientifica, rappresentata dal rettore; l'ambito operativo-gestionale, rappresentato dall'amministratore delegato.

Per il buon funzionamento del sistema, prosegue, i rappresentanti dovrebbero operare nell'interesse dell'istituzione, svestendosi degli interessi corporativi. Autonomia universitaria, *governance* e valutazione rappresentano dunque elementi fondamentali del sistema.

Passando a considerare il tema del reclutamento dei docenti, egli avverte che il Parlamento e il Governo hanno un'importante responsabilità, atteso che fra alcuni anni, in considerazione della piramide di età rovesciata, molti professori universitari attualmente in servizio andranno in pensione, determinando così una grande occasione per introdurre principi meritocratici e di qualità all'interno del sistema. Nella riforma del sistema dei concorsi, conclude, occorrerà dunque definire un sistema che, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, introduca tuttavia meccanismi in grado di assicurare la qualità nella selezione.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte di senatori.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede quale sia esattamente l'idea di ricerca alla base dell'impostazione testè illustrata. Pur convenendo sull'inopportunità di ripristinare una distinzione fra ricerca di base e ricerca

applicata, paventa infatti il rischio di una aziendalizzazione con particolare riferimento alla ricerca svolta dalle università. Richiamandosi a quanto affermato circa il ruolo svolto da alcuni professori universitari nella raccolta dei fondi per la ricerca, osserva che si tratta di attività incompatibili con alcuni settori di ricerca ed in particolare con la ricerca umanistica. Anche con riferimento all'ipotesi prefigurata di un rettore nominato dal consiglio di amministrazione, rammenta le differenze culturali e le difficoltà politiche che contrasterebbero con tale fattispecie e manifesta perplessità in ordine alla configurazione di un rettore *manager*.

Quanto al reclutamento dei docenti universitari, ricorda che in Parlamento non giace solo il disegno di legge presentato dal ministro Moratti e attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati (A.C. n. 4735), ma anche altre proposte fra cui quella che sollecita il vincitore unico dei concorsi. Invita quindi Confindustria ad esprimersi con chiarezza, anche in ordine al processo che, dall'abolizione del ruolo universitario, ha condotto ogni università ad avere ruoli propri sulla base dei fondi disponibili e, a seguito dell'introduzione dei giudizi di idoneità, a mettere a concorso – nella sostanza – una differenza di stipendio anziché un effettivo posto di docente universitario, con la conseguenza di incentivare le promozioni interne anziché svecchiare i ruoli con apporti nuovi.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) giudica particolarmente suggestivo il richiamo ad un orizzonte temporale almeno decennale che ritiene addirittura decisivo. L'area della ricerca non è infatti, a suo avviso, un settore qualunque della spesa pubblica, su cui possono abbattersi tagli indifferenziati di spesa, ovvero anche solo riduzioni che finiscono comunque per mettere in crisi assunzioni di impegno internazionali.

Auspica quindi un meccanismo legislativo con cui ricerca ed innovazione possano essere poste al riparo dalle congiunture delle manovre finanziarie. A tal fine, chiede ai rappresentanti di Confindustria se abbiano elaborato proposte in merito, con particolare riferimento ai possibili strumenti da utilizzare.

Quanto al riordino degli istituti di ricerca, egli osserva che si tratta di processo che deve trovare fondamento nella stabilità temporale delle politiche di riferimento. Al riguardo, esprime pertanto il timore che il «tetto» del 2 per cento introdotto dal neo ministro dell'economia Siniscalco alle spese degli enti pubblici possa determinare la perdita dei finanziamenti europei destinati alla ricerca, facendo mancare la indispensabile quota italiana al cofinanziamento.

Il senatore BETTA (*Aut*) ricorda anzitutto come nel recente sopralluogo svolto in Giappone sia emersa con chiarezza l'esigenza di una significativa mobilità fra atenei nei percorsi di carriera dei docenti universitari.

Chiede poi ai rappresentanti di Confindustria se siano stati effettuati studi, oltre che sull'onere a carico dello Stato, anche sulle ricadute industriali del piano illustrato dall'ingegner Pistorio.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si sofferma anzitutto sui modelli di trasferimento tecnologico. Al riguardo, chiede all'ingegner Pistorio di esprimersi in ordine ai laboratori congiunti fra università ed imprese che, a suo giudizio, rappresentano un veicolo imprescindibile di trasferimento.

Sollecita altresì le imprese a rendere noto il numero dei dottori di ricerca impiegati, anche al fine di chiarire alle giovani generazioni – che generalmente ritengono di poter fare ricerca solo nel settore pubblico – le potenzialità occupazionali nel privato.

Quanto all'auspicio formulato dal dottor Rocca in favore di una maggiore competizione per l'accesso ai fondi, osserva poi che – a partire dal 1997 – si tratta di un meccanismo già presente nella legislazione italiana. Stenta tuttavia ad affermarsi, evidentemente a causa della scarsità di risorse.

In considerazione delle limitate dimensioni dell'Italia, ritiene infine indispensabile una dimensione europea della ricerca. In tale prospettiva chiede se anche i rappresentanti di Confindustria giudichino negativamente la posizione contraria assunta dal ministro Moratti con riferimento all'*European Science Council*.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*), condividendo l'esigenza di una coabitazione anche fisica fra ricercatori privati e pubblici, chiede se Confindustria abbia maturato una riflessione sulla scelta, operata oltre vent'anni fa, di intervenire nel sistema universitario italiano finanziando una università non statale quale la LUISS, gestendola tuttavia in modo non dissimile rispetto al sistema complessivo.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) chiede l'orientamento dei rappresentanti di Confindustria rispetto ai distretti di ricerca, nei quali sono chiamati a collaborare aziende, regioni, enti locali, società partecipate. In particolare chiede a chi debba spettare, in questi casi, secondo Confindustria, la regia in ordine a strategie e obiettivi.

Domanda inoltre quali incentivi, economici e non, le aziende possono offrire ai giovani più promettenti onde evitare che essi si rivolgano al mercato estero.

Il senatore MONTICONE chiede un approfondimento sul rapporto fra centri di eccellenza, come illustrati dall'ingegner Pistorio, e percorsi per talenti, quali prefigurati dal dottor Rocca. A suo giudizio, vi è infatti il rischio che i centri di eccellenza finiscano per inaridire i percorsi per talenti, che al contrario dovrebbero svilupparsi su terreni di coltura più ampi e diffusi.

Con riferimento alla selezione dei progetti, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede se i rappresentanti di Confindustria ritengano che essa debba avere luogo in ambiti predeterminati ovvero su uno spettro più ampio di settori.

Interviene infine il senatore GABURRO (*UDC*), il quale osserva che, sul versante delle università, spesso molti docenti – pur bravi – ritengono di non dover aver nulla a che fare con le imprese. Sul versante delle imprese, invece, soprattutto quelle di piccole dimensioni fanno fatica ad impegnarsi nella ricerca. Si tratta di un fenomeno culturale su cui auspica un approfondimento.

Ai quesiti posti risponde anzitutto l'ingegner PISTORIO. Con riferimento alle domande del senatore Tessitore, chiarisce che a suo giudizio il rapporto tra ricerca di base e applicata è continuo e prosegue con il trasferimento tecnologico. Quindi, ritiene che gli incentivi e i criteri meritocratici dovrebbero essere applicati a tutte e tre le fasi, senza distinzioni.

Ringrazia indi il senatore D'Andrea per il giudizio positivo relativo all'orizzonte temporale prolungato. A tal fine, sottolinea tuttavia l'esigenza di un accordo *bipartisan*, sul modello di quello adottato da altri Paesi fra cui ad esempio la Francia, che – in un sistema di alternanza – vada oltre l'arco di una legislatura.

Al senatore Betta conferma che Confindustria si è fatta carico di esaminare le ricadute industriali del pacchetto di proposte illustrato che determinerebbe, a loro avviso, un effetto doppio rispetto all'impegno richiesto allo Stato. In prospettiva, l'obiettivo è del resto quello di porsi in linea con l'equilibrio attualmente vigente in Giappone, e richiamato dal Presidente in apertura di seduta, secondo cui l'intervento privato copre i due terzi del totale e quello pubblico il restante terzo.

Sui laboratori congiunti università-impresa, egli conferma poi al senatore Modica l'assoluto favore di Confindustria, che del resto ha esperienze in questo senso a partire dal 1987 a Catania, indi esportate a Milano e all'estero. Né vanno dimenticati i numerosi ricercatori privati che attualmente lavorano nelle università, in Italia e all'estero.

Quanto ai distretti tecnologici, richiamati dal senatore Brignone, egli osserva che a suo giudizio dovrebbero essere le università ad orientare i progetti di ricerca rispetto alle specificità.

Nega invece che vi sia la contraddizione paventata dal senatore Monticone fra lo sviluppo dei centri di eccellenza e la creazione di percorsi per talenti, tanto più che i primi dovrebbero essere collegati in rete fra loro.

Alla senatrice Acciarini conferma poi che la selezione dei progetti dovrebbe avvenire nell'ambito dei settori individuati a livello europeo, oltre che nazionale.

Quanto infine al fattore culturale richiamato dal senatore Gaburro, ritiene si tratti di fenomeno in via di superamento.

Risponde altresì il dottor ROCCA, il quale conviene anzitutto con il senatore Tessitore sulle specificità della ricerca umanistica, in un'ottica di integrazione fra saperi. Da quest'ottica nasce del resto il rapporto prefigurato tra rettore e consiglio di amministrazione.

Conviene altresì con il senatore Modica sul ruolo dei ricercatori come tramite con le imprese. Osserva tuttavia che a volte le università tendono a formare ricercatori destinati a proseguire la propria attività in ambito accademico, con conseguente difficoltà per questi ultimi a lavorare nell'industria.

Quanto alla competizione, conviene senz'altro che essa non possa fare a meno di risorse adeguate.

Al senatore Compagna, risponde concordando con l'esigenza di una riflessione critica sulla LUISS. Sottolinea tuttavia l'importanza del ruolo svolto da Confindustria per lo sviluppo dell'ateneo.

Si associa indi al richiamo svolto dal senatore Brignone in ordine ai distretti di ricerca, auspicando che risorse aggiuntive provengano dalle regioni.

Con riferimento ai percorsi per talenti, chiarisce al senatore Monticone che essi dovrebbero svilupparsi nell'ambito di una cornice creativa, non necessariamente monotematica.

Concorda infine con l'ingegner Pistorio che il fenomeno culturale lamentato dal senatore Gaburro sia in via di superamento. I giovani infatti sono assai più desiderosi che in passato di rivolgersi al privato e anche le università iniziano a dedicare attenzione alle piccole imprese.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Confindustria e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**265<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI informa che devono pervenire i previsti pareri per l'atto Senato n. 2483 in materia di acquacoltura, come pure per gli atti Senato n. 638 e n. 1794 in materia di consorzi agrari, per i quali comunque il parere potrebbe essere espresso nel corso della presente settimana. Informa altresì che l'esame dell'atto Senato n. 3163, in materia di rendiconto per il 2003 e dell'atto Senato n. 3164 in materia di assestamento potrà avere luogo a partire dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**223<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 413)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MUGNAI (AN) osservando che con lo schema in esame, come previsto dall'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, si provvede ad individuare le iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate nel corso del 2004 dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e a definire la relativa ripartizione.

In particolare, precisa che la somma che è stata finora riassegnata nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive ammonta a 55.128.308 euro. Il piano proposto contiene numerosi interventi, tutti finalizzati alla tutela dei consumatori, sotto i vari profili della salvaguardia dei diritti, del monitoraggio delle tariffe, del contenimento dei prezzi, della sicurezza dei prodotti, del rilancio dei consumi. Nell'attuazione dei progetti lo schema prevede il coinvolgimento delle Amministrazioni e di organismi pubblici operanti sul territorio: nella relazione allo schema si specifica che tale scelta deriva dall'impossibilità di esperire entro il 31 dicembre dell'anno in corso attività contrattuali ad evidenza pubblica.

Segnatamente, lo schema si compone di 9 articoli, che individuano le iniziative da realizzare e dispongono la ripartizione delle risorse disponibili. In essi sono inoltre indicati i compiti affidati al Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in relazione ai vari interventi, che peraltro sono descritti in modo più approfondito in apposite schede tecniche allegate allo schema.

Il primo intervento è indicato all'articolo 2, che assegna all'Unioncamere 10 milioni di euro al fine di promuovere il ricorso alla conciliazione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi. La collaborazione tra il Ministero delle attività produttive e l'Unioncamere nell'ambito della realizzazione di interventi di informazione, consulenza e supporto ai consumatori in caso di controversie infatti dovrebbe consentire una più efficace tutela dei diritti dei consumatori e rendere più agevole l'attuazione di quanto previsto in materia dalla legislazione comunitaria.

Osserva poi che l'articolo 3 destina alle Regioni e alle province autonome la somma di 23 milioni di euro per la realizzazione di interventi di assistenza e consulenza a favore di consumatori ed utenti residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000. La ripartizione dei fondi tra le singole regioni e province è indicato nella scheda tecnica allegata allo schema. L'intervento risponde alla volontà di avviare – mediante la collaborazione tra le Regioni o le province e le associazioni di consumatori operanti a livello locale – azioni di sensibilizzazione ed informazione per i consumatori che risiedono in zone dove sono solitamente meno frequenti le attività di tutela dei consumatori, anche per la minore disponibilità finanziaria degli enti locali di riferimento.

Con l'articolo 4, prosegue il Relatore, si procede ad incrementare di 10 milioni di euro il Fondo di garanzia istituito a dicembre 2003 presso l'IPI con lo scopo di sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto rateale di beni durevoli da parte di nuclei familiari con reddito non superiore ai 15.000 euro. Per aumentare l'operatività del fondo, si modifica inoltre la disciplina vigente: in particolare viene aumentato da 1.500 a 3.000 euro il limite della garanzia ottenibile, si elimina il vincolo di una sola garanzia per nucleo familiare e si dà la possibilità di chiedere il finanziamento garantito anche per l'acquisto di beni non durevoli.

L'articolo 5 assegna all'ISVAP 5 milioni di euro per la realizzazione, in almeno cinque regioni, di progetti pilota finalizzati all'acquisizione di dati che consentano il contenimento delle tariffe RC Auto. Al riguardo fa osservare che in tal modo si intende realizzare, mediante l'applicazione sui veicoli di dispositivi di posizionamento e di controllo della velocità, un monitoraggio degli incidenti che, minimizzando le possibilità di frode a danno delle assicurazioni, consentano di elaborare ipotesi di riduzione generalizzata delle tariffe. Sono previsti sconti sulle polizze degli assicurati che siano disponibili ad installare sulla propria auto i sistemi di rilevazione, mentre l'Isvap è incaricata della raccolta e gestione dei dati rilevati.

L'articolo 6, al comma 1, assegna alla guardia di finanza 2,5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di controllo del mercato. In particolare, 1 milione di euro è destinato ad attività di controllo ed ispettive, mentre 1,5 milioni di euro sono finalizzati alla organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza dei prodotti e per la promozione di accordi e scambi con altri Paesi dell'Unione europea.

Il comma 2 dello stesso articolo 6, poi, assegna 2 milioni di euro all'Agenzia delle dogane per corsi di formazione e per attività informative.

L'articolo 7 destina 500 mila euro alla realizzazione di attività di monitoraggio a livello locale delle tariffe dei servizi pubblici. I dati ricavati dovrebbero confluire nell'Osservatorio dei prezzi istituito presso il Ministero delle attività produttive, mentre con l'articolo 8, comma 1, viene attribuito 1 milione di euro alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori al fine di realizzare un progetto complessivo di informazione al consumatore. Il comma 2 dello stesso articolo assegna circa 1.128.000 euro al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità e per promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori, anche nell'ottica dell'allargamento dell'Unione europea.

Segnala infine che, come richiesto nei pareri parlamentari espressi sulle precedenti proposte di intervento, allo schema è stata allegata la Relazione sugli interventi realizzati con i fondi assegnati negli scorsi esercizi finanziari.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani alle ore 15,30.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole**

**– e petizione n. 272 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2004.

Il presidente PONTONE dà conto dello svolgimento, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di un'audizione informale nel corso della quale il Direttore generale, dell'UPA (Utenti Pubblicità Associati) ha fornito alcuni chiarimenti.

Propone successivamente di assumere il disegno di legge n. 2717, approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 della giornata di domani, mercoledì 3 novembre.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**277<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale sindacati autonomi (CONFSAL), il professor Achille Massenti, membro della segreteria generale; in rappresentanza della Confederazione unitaria di base (CUB), il dottor Ferdinando Mastreoni, coordinatore nazionale, il dottor Pierluigi Sostaro, coordinatore nazionale; in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), il dottor Giorgio Rembado, presidente, il dottor Bachisio Firinu, vice presidente, il dottor Giovanni Cardegna, segretario generale; in rappresentanza della Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della funzione pubblica (CONFEDIR), il dottor Massimo Fiaschi, presidente Manager Italia, il dottor Roberto Liso, capo ufficio studi, il dottor Stefano Morzilli, capo segreteria tecnica, il dottor Claudio Pasini, segretario generale; in rappresentanza della Confederazione italiana unionquadri (CIU), la dottoressa Eugenia Duca, consigliere del presidente; in rappresentanza della Federazione autonoma bancari italiani (FABI), il dottor Carlo Franchin, segretario provinciale.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale sindacati autonomi (CONFSAL), della Confederazione unitaria di base (CUB), della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA), della Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della funzione pubblica (CONFEDIR), della Confederazione italiana union-quadri (CIU) e della Federazione autonoma bancari italiani (FABI)**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 ottobre 2004.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervenuti per aver accolto sollecitamente l'invito della Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo il dottor REMBADO, per la CIDA, la dottoressa DUCA, per la CIU, il dottor MASSENTI, per la CONFSAL, il dottor SOSTARO, per la CUB, il dottor PASINI, per la CONFEDIR e il dottor FRANCHIN, per la FABI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che nella seduta del 29 settembre 2004 è iniziata la discussione generale sul disegno di legge in titolo, prospetta l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, una volta verificata la sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 37 del Regolamento.

La senatrice PILONI (*DS-U*), a nome della sua parte politica, conferma la disponibilità, già manifestata nella precedente seduta, a valutare favorevolmente una eventuale proposta di trasferimento del disegno di legge in questione dalla sede referente alla sede deliberante.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**236<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche della Parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SALINI (FI) fa presente che il testo di revisione costituzionale, approvato alla Camera il 15 ottobre 2004, che perviene nuovamente all'esame del Senato, è un testo ampiamente modificato. Il provvedimento in titolo, ricorda, costituisce un intervento di riforma di grosso spessore, consta di 57 articoli, sostituisce o modifica gran parte degli articoli che compongono la parte II della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica, nonché altre leggi costituzionali. Esso interviene, tra l'altro, sostanzialmente sulla composizione e sulle funzioni delle Camere, sul procedimento legislativo, sulla forma di governo, sulle modalità di elezione e sulle attribuzioni del Capo dello Stato, sulle competenze legislative delle regioni, sulle modalità di composizione della Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché sul procedimento di revisione costituzionale.

Considerando, in particolare, la parte che attiene alla competenza della Commissione, il relatore evidenzia che la Camera dei deputati ha apportato modifiche ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, correggendo dunque la distribuzione delle materie operata dalla riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001.

Il Relatore ricorda, che prima della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza legislativa dello Stato era quella fondamentale, essendo riferita indistintamente a tutte le materie, fatta eccezione solo per quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In tale sistema alle regioni a statuto ordinario era attribuita la competenza legislativa concorrente soltanto rispetto alle materie indicate dallo stesso articolo 117, tra le quali l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Il Relatore evidenzia come in seguito alla riforma apportata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, l'articolo 117 indichi una serie di materie la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed un secondo elenco di materie, che la stessa norma costituzionale definisce di legislazione concorrente, in cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il Relatore osserva che ai sensi del vigente articolo 117, pertanto, in materia di tutela della salute, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni la restante disciplina legislativa. Allo Stato spetta inoltre, prosegue, la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tra le quali ha certamente un ruolo centrale il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, al quale le riforme sanitarie si ispirano, quali la garanzia di uguali opportunità di accesso, di eguaglianza nell'accessibilità ad un ampio spettro di servizi, uniformemente distribuiti sul territorio nazionale.

Riguardo al disegno di legge costituzionale in esame, il relatore sottolinea che la disposizione la quale più direttamente investe le competenze della Commissione è l'articolo 39, che, al comma 9, modifica il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, escludendo la tutela della salute dall'elenco delle materie di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, mentre il comma 5 del medesimo articolo 39 aggiunge all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e quindi fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, fra le altre, le norme generali sulla tutela della salute e sulla sicurezza e qualità alimentare (introdotte nella lettera *m-bis*).

Il Relatore mette in luce peraltro come la modifica del quarto comma dell'articolo 117, già approvato dal Senato, sia stata quasi integralmente recepita dalla Camera dei deputati. Anche il testo approvato dalla Camera, dunque, dispone espressamente la spettanza alle regioni della potestà legislativa esclusiva su una serie di materie specifiche, fra le quali sono elencate quelle dell'assistenza e organizzazione sanitaria.

Ritiene inoltre opportuno sottolineare come le modifiche all'articolo 117, intervenendo nella ripartizione di materie tra competenza esclusiva dello Stato e competenza concorrente, modificchino indirettamente anche le competenze di Camera e Senato.



Ricorda infatti che le leggi cosiddette «a prevalenza Camera», che la Camera dei deputati esamina per prima e sulle quali ha l'ultima parola, riguardano tutte le materie di esclusiva competenza statale.

Sottolinea infine che il terzo comma dell'articolo 70 della costituzione, come verrebbe novellato dal disegno di legge costituzionale in esame, include fra le leggi necessariamente bicamerali quelle riguardanti, tra l'altro la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore ULIVI (AN) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame modifica la disciplina sulla produzione e la vendita dei cosmetici, attualmente posta dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni; la novella è intesa a recepire la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.

Rileva quindi che l'articolo 1 reca una serie di novelle alla suddetta legge n. 713, mentre i successivi articoli 2, 3 e 4 pongono norme transitorie e finali.

Prosegue notando come l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema abroghi il divieto di uso nei prodotti cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali. Tale soppressione, che opera retroattivamente dal 1° luglio 2002 è stata decisa, in sede comunitaria in considerazione dell'esistente carenza di metodi alternativi convalidati idonei.

D'altra parte, prosegue il relatore, viene modificata la disciplina concernente i limiti alla sperimentazione animale. In particolare, ai sensi della lettera *b*) del citato comma 1, capoverso articolo 2-*bis*, commi 1 e 2: a partire dall'11 settembre 2004, è vietata la sperimentazione animale relativa a prodotti cosmetici finiti ed avente lo scopo di conformare i medesimi alla normativa; a partire dall'11 marzo 2009, è vietata l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale o i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale, nei casi in cui fosse già convalidato ed adottato a livello comunitario un metodo alternativo. A proposito della prima delle due novelle appena menzionate, il relatore rileva che per le violazioni di tale norma la novella di cui alla successiva lettera *c*) del citato comma 1 commina sanzioni penali, le quali, tuttavia, non potrebbero essere previste in via retroattiva, per cui si renderebbe necessaria una opportuna revisione di questo profilo.

Il Relatore rileva che la data di decorrenza è posta all'11 marzo 2013 per quanto riguarda alcuni profili di tossicità, individuati dal comma 3 del suddetto capoverso articolo 2-*bis*.

Osserva che i commi 4 e 5 disciplinano la procedura in base alla quale la Commissione europea può concedere, su richiesta del Ministero della salute, una deroga ai summenzionati divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, mentre il successivo capoverso articolo 2-*ter* concerne il divieto di utilizzo di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione. Inoltre la lettera *d*) del citato articolo 1, comma 1, reca alcune modifiche alla normativa sulle indicazioni che devono figurare sia sul contenitore a diretto contatto con il prodotto cosmetico sia sull'imballaggio secondario e disciplina le condizioni in base alle quali si può attestare che il prodotto è stato sviluppato senza ricorso alla sperimentazione animale.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 3 dello schema in titolo, i prodotti con etichettatura non conforme alle novelle di cui alla lettera *d*) non possono essere immessi sul mercato dopo il 10 marzo 2005. Inoltre, i prodotti già immessi sul mercato o ceduti a terzi prima dell'entrata in vigore del decreto possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che essi siano conformi alla disciplina antecedente alle suddette modifiche normative.

Osserva quindi come le novelle di cui alla successiva lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, riguardino le informazioni che devono essere tenute sempre ad immediata disposizione ai fini dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero della salute. Sottolinea inoltre che talune di queste informazioni devono essere rese anche al pubblico, ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo e di facile accesso.

Si sofferma quindi sulla lettera *f*), che modifica l'Allegato III, parte prima, della citata legge n. 713 del 1986, concernente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni; la medesima lettera *f*) inserisce nella legge n. 713 un Allegato VI-*bis*, relativo al «simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto».

L'articolo 2, conclude il relatore, reca la cosiddetta clausola di cedevolezza, mentre l'articolo 4 specifica che la nuova disciplina entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) interviene ad integrazione dell'illustrazione della proposta di documento conclusivo svolta nella seduta del 13 ottobre scorso, preannunciando la presentazione di un allegato al documento stesso. In particolare, si sofferma sull'interrelazione esistente tra la denatalità e l'invecchiamento, osservando tra l'altro come i due fenomeni, che si stanno verificando in Italia in maniera concomitante, siano destinati ad avere rilevanti conseguenze socio-economiche. Ricorda a tale proposito che, ai fini della stabilità demografica, il tasso di fecondità debba essere di due figli per donna, mentre l'Italia è lontana da tale livello. Inoltre, l'età media delle primipare italiane è tra le più alte in Europa, collocandosi intorno ai trent'anni.

In Europa, prosegue la relatrice, gli indici di natalità più alti si riscontrano nei paesi del Nord, dove particolarmente alto è il tasso di occupazione femminile, mentre la natalità ha subito le flessioni più rilevanti nei paesi mediterranei; la fecondità è inoltre nettamente diminuita a partire dagli anni Novanta negli Stati entrati a far parte dell'Unione europea lo scorso primo maggio.

Conclude ricordando che i fattori determinanti l'attuale andamento della fecondità comprendono l'elevata età media delle primipare, la maggiore diffusione dei casi di infertilità, le nuove concezioni della famiglia, le dinamiche psicosessuali degli individui e delle coppie, nonché il contesto socio-economico nel cui ambito devono essere prese le decisioni riguardanti la procreazione.

Il presidente TOMASSINI rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**368<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giorgio Cesari, direttore generale dell'APAT.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione del Direttore generale dell'APAT**

Prosegue l'audizione dell'ingegner Cesari, sospesa nella seduta del 26 ottobre scorso.

L'ingegner CESARI rileva preliminarmente, con riferimento all'ubicazione territoriale degli impianti, che dall'analisi di un campione di 37 inceneritori su 50 risulta che 27 sono localizzati in area industriale, 7 in zona agricola, 1 in area boschiva e 2 in zone non precisate. Inoltre, nove di questi impianti sono localizzati a circa un chilometro dal centro

abitato, 21 impianti sono ubicati tra 1 e 5 chilometri dai centri abitati e 7 impianti si trovano ad una distanza compresa tra i 6 e i 10 chilometri dai centri abitati.

Dopo aver precisato che i rifiuti urbani possono essere smaltiti in regioni diverse, previa intesa tra le regioni interessate e dopo aver sottolineato che gli articoli 53 e 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997 dimostrano la particolare attenzione del legislatore nella lotta al trasporto ed al commercio non autorizzato dei rifiuti, evidenzia che la termovalorizzazione potrà diventare un elemento costitutivo delle strategie di gestione integrata dei rifiuti, a patto che si realizzino alcune condizioni che rendano socialmente accettabili tali impianti da parte della popolazione. In particolare, le soluzioni tecnologiche disponibili consentono una riduzione degli inquinanti, anche se occorre ancora rimuovere gli ostacoli che hanno impedito la realizzazione di impianti in grado di garantire la sostenibilità tanto economica quanto ambientale. Del resto, un giudizio positivo sulla termovalorizzazione si desume anche alla luce dell'esperienza europea in quanto sono attivi 304 impianti in 18 paesi europei di cui 269 nei paesi dell'Unione europea.

Si sofferma poi infine, sui principali inceneritori dei rifiuti urbani presenti a livello europeo, nonché sulle valutazioni concernenti i controlli ambientali e la trasparenza dei dati raccolti.

Il presidente NOVI ritiene che sarebbe utile disporre dei costi relativi alle diverse opzioni tecnologiche per lo smaltimento dei rifiuti, cioè per i sistemi delle discariche, della termovalorizzazione previa raccolta differenziata e delle tecnologie avanzate, come le torce al plasma. L'esatta valutazione economica dei diversi sistemi indicati aiuterebbe infatti a comprendere quale delle diverse opzioni è realmente conveniente e preferibile, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche sotto quello dell'impatto ambientale. In particolare, tramite tale analisi si potrebbe verificare se effettivamente il sistema della termovalorizzazione che fa perno sulla raccolta differenziata sia davvero quello preferibile.

L'ingegner CESARI fa presente al presidente Novi che per la valutazione economica cui si è accennato occorre considerare il ciclo complessivo dei rifiuti che annovera non soltanto quelli urbani, ma anche quelli non urbani. Si può sostenere che ogni tecnologia ha il suo costo e che tra i costi bisogna annoverare non soltanto quelli derivanti dalla gestione dell'impianto o dall'utilizzo di energia, ma anche dall'occupazione del territorio e dalle spese per il trasporto, fermo restando che i principi fondamentali da osservare sono quelli del recupero della materia e dell'energia e del minor impatto ambientale. Con riferimento alle tecnologie più avanzate le torce al plasma costituiscono ancora un sistema non impiegato su scala industriale dove invece risultano più adoperati i forni a griglia ed i forni a tamburo. In conclusione, una compiuta valutazione dei costi dei vari sistemi per lo smaltimento dei rifiuti deve tener conto dello specifico

contesto ambientale nel quale sono collocati gli impianti, considerando altresì il bacino di utenza.

Il presidente NOVI ricorda come da alcuni sopralluoghi effettuati nell'Italia meridionale sia emerso che i movimenti ambientalisti ed in generale di coloro che si oppongono alla realizzazione dei termovalorizzatori sostengono la necessità che sia raggiunto un livello ottimale di raccolta differenziata, senza il quale non si può accettare la realizzazione degli impianti. Tuttavia, in siffatto atteggiamento si riscontra una contraddizione dal momento che il livello ottimale di raccolta differenziata esige molti anni per poter essere raggiunto sicché una politica rivolta a sostenere i vantaggi della raccolta differenziata potrebbe in realtà nascondere un rinvio delle scelte. Anche per queste ragioni sarebbe opportuno disporre di una precisa mappatura dei costi delle diverse tecnologie, la quale potrebbe valere come base di discussione nei confronti di coloro che criticano pregiudizialmente la termovalorizzazione.

L'ingegner CESARI evidenzia che il sistema della termovalorizzazione e quello della raccolta differenziata sono interconnessi, sebbene si ammetta la possibilità che gli inceneritori funzionino anche trattando rifiuti tal quale. Pertanto, non esiste una risposta univoca circa la convenienza dei diversi sistemi illustrati, i quali devono essere verificati nell'ambito del contesto territoriale nel quale sono applicati.

Il senatore MONCADA (*UDC*), dopo aver ringraziato l'ingegner Cesari per l'ampia panoramica delle tematiche riguardanti l'impatto ambientale dei termovalorizzatori, ritiene condivisibile il richiamo fatto al contesto territoriale per una corretta valutazione dei costi di trasformazione dei rifiuti. Pertanto, appaiono singolari le considerazioni espresse dai movimenti ambientalisti che richiamano l'attenzione su un livello ottimale di raccolta differenziata poiché questo limite in realtà è di difficile accertamento. Nella materia del trattamento dei rifiuti, bisognerebbe sgombrare il campo da facili pregiudizi, rinviando alle conclusioni che emergono da parte della comunità scientifica, come ad esempio dal recente rapporto OCSE che ha fotografato la situazione esistente in Italia. Sulla base di questi elementi conoscitivi si potrebbe ad esempio appurare che è ancora bassa l'attenzione nei confronti di altri agenti inquinanti oltre al noto PM10. A suo avviso, pertanto l'opzione migliore è rappresentata dalla termovalorizzazione, preceduta, laddove possibile, dalla raccolta differenziata.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) coglie l'occasione per esprimere un suo personale disorientamento rispetto alle tematiche fin qui affrontate poiché dopo le audizioni e i sopralluoghi effettuati molte certezze e luoghi comuni debbono essere rivisti; ad esempio, si è sempre sostenuta la maggiore efficienza del sistema legato alla raccolta differenziata, salvo poi scoprire che in realtà gli impianti possono bruciare anche rifiuti tal quale.

A questo punto, appare indispensabile effettuare una esatta valutazione dei costi e dei benefici dei diversi sistemi, anche immaginando delle simulazioni che tengano presente la situazione locale. È infatti prioritario giungere a risposte univoche circa il sistema di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti più adeguato sotto il profilo ambientale ed economico anche per tranquillizzare l'opinione pubblica.

Il presidente NOVI osserva che da parte dei movimenti ambientalisti v'è opposizione alla realizzazione dei termovalorizzatori che bruciano rifiuti tal quale perché ciò renderebbe inutile la raccolta differenziata. Si tratta di una impostazione che conferma come sia politicamente corretto sostenere l'utilità della raccolta differenziata quando invece l'esperienza concreta sembra dimostrare il contrario.

Il senatore MONCADA (*UDC*) ricorda come alcuni studi scientifici hanno di recente dimostrato che i termovalorizzatori possono bruciare rifiuti tal quale senza produrre un significativo impatto ambientale.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) si rallegra del fatto che nel corso delle diverse sedute in cui è intervenuto l'ingegner Cesari stiano emergendo degli elementi conoscitivi che confermano quanto da lui sostenuto nel passato circa la necessità di rivedere seriamente la filosofia che ha finora avallato il sistema della raccolta differenziata. Si tratta quindi di affermare con coraggio che il sistema della termovalorizzazione è ottimale e che spesso la raccolta differenziata si rivela inutile anche perché volta unicamente a sostenere un sistema di interessi e di apparati. Pertanto, occorrerebbe adottare una diversa impostazione che spieghi i vantaggi legati al funzionamento dei termovalorizzatori che possono bruciare anche rifiuti tal quale purché ovviamente ciò non implichi il superamento dei livelli di inquinamento.

Il senatore RIZZI (*FI*), dopo aver ringraziato l'ingegner Cesari, chiede alcuni chiarimenti in merito a ciò che è stata definita come accettabilità sociale degli impianti. In particolare, sarebbe bene precisare il tipo di procedure da seguire e se le stesse siano identiche tanto nell'Italia settentrionale quanto in quella meridionale. Infine, sollecita l'ingegner Cesari a fornire un giudizio circa le prospettive future del settore.

Il senatore SCOTTI (*FI*), dopo aver ringraziato l'ingegner Cesari per l'alto livello tecnico scientifico della sua relazione, concorda sulla necessità di sfatare il mito della raccolta differenziata in quanto partire da essa rappresenta un errore madornale. Si tratta di un'affermazione che tiene conto del processo storico che ha portato l'Italia a seguire questo sistema dopo che negli anni '70 si sono verificati incidenti e giudizi critici sugli inceneritori di vecchia generazione. Bisognerebbe quindi riportare la questione ai suoi esatti termini, ricordando che la raccolta differenziata è funzione dello smaltimento dei rifiuti che può avvenire o in discarica o tra-

mite la termovalorizzazione. Se, come appare evidente, l'obiettivo prescelto è quello della termovalorizzazione, bisogna configurare la raccolta differenziata soltanto come un mezzo ed uno strumento da applicare in modo intelligente ed utile. Infine, chiede all'ingegner Cesari chiarimenti circa la praticabilità di politiche di agevolazione fiscale per favorire la realizzazione degli inceneritori.

Il senatore FIRRARELLO (*FI*) ritiene che l'audizione dell'ingegner Cesari sia stata proficua poiché ha dimostrato come il sistema della raccolta differenziata dovrebbe essere rivisto anche alla luce dei suoi alti costi. Di conseguenza, da parte del Ministero dell'ambiente dovrebbe essere programmata una vasta campagna di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, per spiegare i vantaggi legati al funzionamento dei termovalorizzatori, tenendo conto che all'opinione pubblica interessa sapere se tali impianti inquinano e se sono dannosi.

L'ingegner CESARI fa presente come il problema del trattamento dei rifiuti debba essere necessariamente inquadrato in una cornice europea all'interno della quale sono imprescindibili i principi del recupero della materia e dell'energia, nonché quello del minor impatto ambientale. In merito alle diverse opzioni praticabili, è confermato da alcuni studi recenti che gli inceneritori possono bruciare in modo efficiente anche rifiuti tal quale, sebbene questa possibilità aumenti la produzione di scorie. In ogni caso, condivide la necessità di un corretto programma di informazione che renda più comprensibili all'opinione pubblica le diverse soluzioni tecnologiche: a tale riguardo, utili indicazioni sono emerse dalla recente campagna Ecolabel nonché dall'attuazione di una sorta di catasto *ad hoc*. Se la raccolta differenziata è stata ritenuta per molti versi il modello da preferire ciò è dipeso anche dai risultati che la cultura ambientale ha conseguito negli ultimi anni: difatti, il processo della raccolta differenziata obbliga a ragionare in termini di risparmio e di abbattimento dei rifiuti. Quindi, il problema non è quello di stabilire l'efficienza o meno di questo sistema, quanto di tener conto del ciclo complessivo dei rifiuti all'interno del quale vanno annoverati anche i rifiuti non urbani. Analoghe valutazioni complessive devono poi essere svolte anche in merito ai costi nei quali occorre ricomprendere non solo quelli ambientali, economici e sanitari, ma anche quelli sociali e legati all'occupazione del territorio.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner Cesari per l'ampiezza e la completezza delle informazioni da lui rese alla Commissione, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**41ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1454) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(1739) SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli**

**(3133) MANZIONE ed altri. – Nuova disciplina del cognome parentale**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1454 e 1739, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3133 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3133, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1454 e 1739 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1454 e 1739, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il relatore MUGNAI (AN) introduce l'esame del disegno di legge n. 3133, osservando preliminarmente che la disciplina contenuta nello stesso è ispirata al sistema spagnolo di attribuzione dei cognomi parentali.

In particolare l'articolo 1 stabilisce che il cognome parentale dei figli legittimi è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori, secondo l'ordine determinato dagli stessi contestualmente alla celebrazione del matrimonio o, in assenza di manifestazione di volontà, dal primo cognome del padre seguito da quello della madre.

Il provvedimento in esame inoltre contiene una specifica disciplina in ordine alle varie situazioni riscontrabili in ambito familiare, provvedendo in particolare a dettare norme relativamente ai casi di cognome parentale del figlio naturale, nonché dell'adottato maggiore d'età.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene fatta salva l'indivisibilità dei cognomi doppi esistenti alla data di entrata in vigore della legge in questione.

Il relatore mette a disposizione dei commissari un documento, contenente talune ipotesi applicative della disciplina in esame – inerenti in particolare alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 1 capoverso 314-*ter* ed alla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1 – dalle quali emerge che in talune circostanze concrete la normativa in questione comporta la perdita per i nipoti del cognome del nonno.

A conclusione del proprio intervento il relatore evidenzia che sono prospettabili due diverse impostazioni di fondo in materia di cognome parentale, la prima delle quali inquadra il cognome parentale nell'ambito del concetto di stirpe, mentre la seconda si incentra sulla autonoma configurazione dei diversi nuclei familiari – sotto il profilo della continuità genealogica –.

Il PRESIDENTE propone, dopo aver acquisito l'avviso favorevole del RELATORE, la congiunzione del disegno di legge n. 3133 con i disegni di legge n. 1454 e 1739.

La Commissione conviene.

Il relatore MUGNAI (AN), su invito del PRESIDENTE, si riserva di approfondire ulteriormente i profili comparativistici inerenti alla materia del cognome parentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione  
dei diritti umani**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulle questioni concernenti i diritti umani nel Darfur in Sudan**

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Mantica per la sua presenza in Commissione e la disponibilità ad aggiornare i senatori sulla situazione in Darfur. Ricorda l'impegno della Commissione in materia sia attraverso le precedenti audizioni dello stesso sottosegretario Mantica e del sottosegretario Margherita Boniver, sia attraverso un passo verso il Ministro degli Affari Esteri perché non fosse ridotto lo stanziamento in favore dell'emergenza umanitaria nel Darfur.

Il sottosegretario MANTICA sottolinea come nel Darfur vi sia una triplice emergenza, umanitaria, di sicurezza e politica. Quanto alla situazione umanitaria informa la Commissione che, come anticipato ampiamente dalla stampa, il 31 ottobre scorso a Nyala si è insediata Barbara Contini come inviata speciale del Ministro degli Affari Esteri con il compito di coordinare gli interventi della Cooperazione italiana con le attività delle organizzazioni non governative impegnate sul territorio. L'Italia ha comunque confermato un suo impegno finanziario di 6 milioni di dollari per la crisi umanitaria in Darfur a dispetto delle critiche avanzate da qualcuno secondo la quale all'appello delle Nazioni Unite in favore del Darfur alcuni paesi occidentali non avrebbero dato adeguata risposta. L'Italia sta operando in sintonia con l'Unione europea la quale, come è noto, ha un approccio lievemente diverso dagli Stati Uniti riguardo alla crisi, in particolare con riferimento alla possibilità di definire la crisi in atto come un genocidio. Tuttavia, l'Unione europea e l'Italia stessa stanno attribuendo

massima rilevanza alla crisi. L'olandese Ian Pronk, inviato speciale delle Nazioni Unite, ha recentemente presentato un suo rapporto, necessario anche per affrontare l'altra importante questione concernente una commissione internazionale d'inchiesta sul Darfur, con il quale ha sottolineato l'emergenza umanitaria nel paese africano. Nel rapporto si mette in rilievo come la situazione sia migliorata sotto il profilo della sicurezza in alcune aree del paese, ma peggiorata in altre anche perché la forza multinazionale presente sul territorio, approntata dall'Unione Africana, conta appena mille effettivi – si auspica di portarli a quattromila – in ragione non tanto di carenze sul piano finanziario quanto per problemi legati al supporto logistico alle truppe. La relazione stessa, come le altre predisposte dai competenti Alti Commissari delle Nazioni Unite, denuncia il clima di sostanziale impunità vigente nel paese africano. Per il Sudan sono stati istituiti tre tavoli di trattativa: uno in Sudan, tra il governo sudanese e le forze ribelli di Garang, l'Splm; uno ad Abuja, in Nigeria, che riunisce i paesi confinanti con il Sudan e l'Egitto, coordinato dal presidente nigeriano Obasanjo, con al centro l'emergenza umanitaria in Darfur; infine un terzo tavolo, detto «del Cairo», ma che si tiene nella Sirte in Libia che si occupa della riforma dello Stato sudanese. Quest'ultimo tavolo ha una particolare importanza politica in quanto si occupa di una possibile riforma in senso federale del Sudan con ampie autonomie, invocate in tutto il paese, che è alla base di una redistribuzione più equa delle ricchezze nazionali, in particolare il petrolio. Il fatto che il processo di pacificazione sia legato all'andamento delle trattative su ben tre tavoli distinti e il fatto che in Ciad vi siano oggi ben 200 mila profughi, con inimmaginabili problemi, di cui si occupano in particolare la Francia e la Libia, dà conto di come la soluzione dei problemi del Darfur e del Sudan in generale richiedano tempi purtroppo non brevi.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), nel ringraziare il Sottosegretario per l'ampia esposizione, sottolinea come risulti confortante la conferma del governo italiano di voler mantenere gli impegni finanziari nel Sud Sudan anche se lo stanziamento previsto risulti inferiore ai 94 milioni di dollari stanziati dal Regno Unito e ai 206 milioni stanziati dagli Stati Uniti. Auspica che in Sudan non si verifichino le condizioni che hanno favorito l'attuale crisi in Iraq e chiede se il lavoro dell'Italia nell'area valorizzi, come sarebbe opportuno, l'Igad e le altre organizzazioni regionali e sia di supporto non solo all'attività di Barbara Contini ma anche di Sabino Cassese.

Il senatore FORLANI (*UDC*) deplora come il sanguinoso conflitto in Sudan abbia fatto ormai moltissime vittime e chiede quali siano gli effetti destabilizzanti sui paesi confinanti, ricordando come la stessa Commissione abbia potuto verificare le conseguenze sulla popolazione civile di uno stato vicino, l'Uganda, della mancata soluzione alle crisi presenti in Sudan.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) chiede quale sia la posizione italiana riguardo al rinnovo delle sanzioni Usa nei confronti del Sudan ed esprime preoccupazione per l'aggravarsi della situazione nel Darfur di cui danno notizia le agenzie di stampa di oggi.

Il presidente PIANETTA ricorda come in Zambia, nel corso della recente missione della Commissione, si sia auspicato di dare soluzione ai tanti problemi del continente nel quadro di un contesto africano e chiede se questa presa di posizione possa avere conseguenze sulla politica che il nostro paese intende adottare.

Il sottosegretario MANTICA ricorda come prima dell'11 settembre 2001 il Sudan fosse stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei paesi che favoriscono il terrorismo internazionale e come, nonostante sul piano sostanziale l'atteggiamento degli Usa verso il Sudan sia profondamente cambiato per effetto della drammatica crisi del Darfur, il paese africano ancora faccia parte di quella lista. Molti i problemi ancora sul tappeto come, ad esempio, il fatto che l'Splm coltivi l'ambizione ad essere il punto di riferimento dell'intera opposizione sudanese, non più dunque limitata al Sud del paese, e come nella smilitarizzazione della guerriglia non si possa non tenere conto della circostanza che alla militanza nelle formazioni armate irregolari corrisponde un trattamento economico che per molti è indispensabile per sopravvivere. L'Italia segue con estremo interesse l'attività del professor Cassese, evitando indebite ingerenze nel suo lavoro, e intende valorizzare nel processo di pacificazione del continente non solo l'Unione africana e l'Igad, ma tutte le organizzazioni regionali che operano in Africa. Proprio per questo l'Italia ha espresso insoddisfazione per il fatto che la riunione del Consiglio di Sicurezza programmata a Nairobi abbia all'ordine del giorno solo la crisi del Darfur e non anche, come sarebbe stato preferibile, altre, importanti crisi, come l'Uganda del Nord, la Somalia, l'Eritrea e via dicendo. L'interesse del governo italiano per l'Africa è del resto dimostrato dalla grande conferenza sui bambini soldato che lo stesso governo ha organizzato in Sierra Leone il prossimo 19 e 20 novembre.

Il presidente PIANETTA ringrazia nuovamente il sottosegretario Mantica per le sue dichiarazioni e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**205<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FALCIER**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali**

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) dà conto degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, soffermandosi in particolare sul subemendamento 1.0.1/128, che demanda a leggi regionali la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1-*quinquies*, proposto dall'emendamento 1.0.1, approvato dalla Commissione di merito: nel richiamare il parere contrario che la Sottocommissione aveva espresso lo scorso 19 ottobre sull'analogo emendamento 1.18 presentato durante l'esame in sede referente e riferito al testo del medesimo decreto-legge n. 249, propone di esprimere anche sul richiamato subemendamento un parere contrario. Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

**(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, concernente l'accordo tra l'Italia e la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo di ratifica della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi, con la quale si prevede l'istituzione della sede del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi in Innsbruck e della sede distaccata operativa in Bolzano, nonché a disciplinare le rispettive competenze. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore PASTORE (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, in attuazione della legge 5 giugno 2003, n. 131. Ricorda che tale legge, al comma 4 dell'articolo 1, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie che l'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione demanda alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità e omogeneità, e che tale delega è conferita in sede di prima applicazione e al fine di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali. Il successivo comma 5 prevedeva che nei decreti legislativi il Governo potesse individuare, sempre a titolo di mera ricognizione, le disposizioni che riguardano le stesse materie di legislazione concorrente, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del successivo comma 6, il quale determinava principi e criteri direttivi – ulteriori rispetto a quelli pur presenti nel comma 4 – per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 4. Pertanto, alla luce della decisione della Corte Costituzionale, alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003 (c.d. «legge La Loggia») non può che essere data una lettura «minimale», l'unica che la Corte ha affermato essere conforme a Costituzione: l'oggetto della delega stessa deve essere ricondotto alla «mera ricognizione» dei principi fondamentali vigenti, con esclusione di ogni «innovazione-determinazione» dei principi fondamentali medesimi. La Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità del comma 5 dell'articolo 1, perché in contrasto con la richiamata lettura «minimale» della delega, in quanto esso demandava al Governo – nell'identificazione di disposizioni che incidono su materie o submaterie di competenza regionale concorrente, contemporaneamente riservate alla competenza esclusiva statale – un'opera di interpretazione del contenuto delle materie in questione, non potendosi quindi limitare ad una mera attività ricognitiva; il comma 5 in tal modo ampliava «notevolmente e in maniera del tutto indeterminata» l'oggetto della delega di cui al precedente comma 4, «fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle materie, per di più in assenza di appositi principi direttivi» apparendo del tutto inadeguati a tal fine quelli di cui al medesimo comma 4. Come già detto, anche il comma 6 dell'articolo 1 è stato dichiarato illegittimo in quanto, nell'indicare i criteri direttivi della delega di cui al comma 4, alterava «il carattere ricognitivo dell'attività delegata al Governo in favore di forme di attività di tipo selettivo, dal momento che i predetti criteri direttivi non solo evocano nella terminologia impiegata l'improprio profilo della ridefinizione delle materie, ma stabiliscono, (...), anche una serie di considerazioni prioritarie nella prevista identificazione dei principi fondamentali vigenti, tali da configurare una sorta di gerarchia tra di essi».

Ricorda che il provvedimento in esame costituisce il primo esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della richiamata legge n. 131 del 2003, intervenendo in una materia nella quale le Regioni non avevano potestà legislativa concorrente prima dell'entrata in vigore della



legge costituzionale n. 3 del 2001, e che quindi la ricognizione dei principi fondamentali tratti dalla legislazione vigente presenta profili di particolare delicatezza, non potendo avere a riferimento previgenti leggi-cornice; si tratta, tra l'altro, di una materia per la quale il progetto di riforma costituzionale prevede significative modifiche in termini di riparto delle competenze legislative.

Segnala che il testo all'esame della Sottocommissione è stato approvato dal Consiglio dei ministri in una data anteriore a quella della pronuncia della Corte costituzionale, e che quindi esso risente della intervenuta declaratoria di incostituzionalità di alcune delle disposizioni in attuazione delle quali era stato adottato; in particolare, sottolinea che, mentre i primi due capi di cui si compone lo schema di decreto legislativo in titolo recano disposizioni generali e principi fondamentali in materia di professioni e che essi sono quindi riconducibili all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della più volte richiamata legge «La Loggia» n. 131 del 2003, il Capo III reca l'individuazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, in esplicita attuazione dell'articolo 1, comma 5, della medesima legge, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

Pertanto, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo sullo schema di decreto legislativo in titolo, a condizione che:

a) all'articolo 1, comma 1, sia espunto il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 131, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004, osservando peraltro come nessuna disposizione del provvedimento in esame appaia specificamente attuativa dei principi e criteri direttivi indicati al richiamato comma 6, non derivando, pertanto, dalla soppressione proposta alcuna modifica ulteriore che ne sia diretta conseguenza;

b) sia soppresso l'articolo 7, attuativo del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 131, anch'esso dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004. Considerato che l'art. 117, comma secondo, della Costituzione individua una serie di materie di competenza esclusiva dello Stato che possono riguardare il settore delle professioni, come rilevato da questa Commissione in precedenti pareri – tra i quali si segnalano quello reso il 10 febbraio scorso in materia di disciplina delle professioni intellettuali, nonché quelli resi sui disegni di legge disciplinanti l'istituzione dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco (a partire dal 18 febbraio 2001 e fino al 30 luglio 2002) – si ritiene peraltro non solo del tutto legittimo ma estremamente opportuno, considerata l'ampiezza e la complessità della materia in esame e la molteplicità di fonti, spesso eterogenee, che disciplinano tale settore, che il legislatore delegato delimiti il campo dell'intervento operato, stabilendo che il decreto legislativo in esame non riguarda una serie di settori che possono qui sommariamente indicarsi: professioni intellettuali, in quanto rientranti nella materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) della

Costituzione; ordini e collegi professionali, in quanto enti pubblici non economici nazionali, di cui alla medesima disposizione costituzionale, lett. g); rilevanza penale dei titoli professionali, per la quale viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. l); abilitazioni, in quanto riconducibili alle norme generali sull'istruzione, di cui alla lettera n) della medesima disposizione costituzionale, nonché in quanto rientranti nel disposto dell'articolo 33, comma quinto della Costituzione. Si segnala altresì l'opportunità di specificare che dall'intervento normativo in esame è inoltre esclusa ogni altra materia anche di competenza regionale. Una siffatta perimetrazione dell'ambito di applicazione dello schema in titolo potrebbe essere agevolmente contenuta nell'articolo 1, che già individua i limiti di contenuto del decreto, in quanto stabiliti da altre fonti (secondo e terzo comma).

Con riferimento alla congruità giuridica del testo in esame, propone, inoltre, di invitare le Commissioni di merito a segnalare al Governo l'opportunità di procedere alle seguenti modifiche:

– nell'articolo 1, comma 1, sembra opportuna la soppressione della parola «regolamentate» essendo l'ambito oggettivo di applicazione più congruamente identificato in questo senso dal successivo comma 3, evitando così possibili equivoci;

– la disposizione di cui all'articolo 3 troverebbe più opportuna collocazione nell'articolo 1; ove trovasse accoglimento tale proposta, unitamente alla condizione già formulata *sub b)*, di indicare gli ambiti di disciplina esclusi dall'oggetto del decreto in esame, potrebbe anche espungersi la clausola di esclusione riferita alle professioni intellettuali; semmai potrebbe aggiungersi, per rendere completo il riferimento comunitario, «fatte salve le esclusioni e le deroghe previste dalla stessa normativa comunitaria»;

– nell'articolo 4, il riferimento al «rilascio di titoli» andrebbe sostituito con quello al «riconoscimento dei titoli»; quanto alla parola «standard» essa dovrebbe essere sostituita con una delle seguenti: «omogenei» o «analoghi» o «minimi»; occorrerebbe altresì modificare la rubrica che si riferisce incongruamente alla «formazione professionale»;

– nell'articolo 5, occorre sancire che l'obbligo del rispetto dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali definiti dalla legge statale è riferito all'«esercizio delle attività» e non alle «attività»;

– nell'articolo 6, la parola «deontologici» andrebbe sostituita, o ad essa dovrebbero essere aggiunte, con le seguenti «e di correttezza».

Interviene il ministro LA LOGGIA che dà atto al relatore della lucida e condivisibile relazione, nella quale vengono svolte con estrema competenza valutazioni complessive in una materia particolarmente delicata quale quella delle professioni; assicura che il Governo intende tenere nella massima considerazione le osservazioni e i rilievi formulati dal relatore che, ove condivisi dalla Sottocommissione, auspica confluiscono nel parere che le Commissioni di merito sono chiamate a esprimere.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

**(2735) Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanché ed altri; Spini ed altri; Botti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri

(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale costituisce un condivisibile intervento normativo, riconducibile principalmente alla determinazione di principi fondamentali nella materia «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con le proposte del Relatore.

**(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica**

(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo, volto a promuovere e tutelare la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, garantendo l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante delle opere architettoniche stesse. Nel condividere le finalità poste alla base dell'intervento normativo in questione, propone di esprimere un parere favorevole, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 3 chiarendo che quelli indicati sono, come emerge dallo stesso comma 1 dell'articolo 3 (nonché dal comma 1 del successivo articolo 13) obiettivi che le pubbliche amministrazioni devono perseguire e non «principi fondamentali», ovvero – qualora si intenda mantenere la qualificazione di principi fondamentali – espungendo il riferimento alle amministrazioni pubbliche, poiché i principi fondamentali di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione non possono indirizzarsi che ai legislatori regionali. Ritiene altresì opportuno segnalare la necessità di estendere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 16 a tutte le autonomie speciali, e non soltanto alle province autonome di Trento e di Bolzano. In termini di congruità del testo, infine, riterrrebbe opportuno che fosse individuato il numero dei componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 4, garantendo idonea rappresentanza alle

autonomie territoriali. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal Relatore.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**384<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) segnala che si tratta dell'emendamento 1.101, trasmesso dall'Assemblea. Per quanto di competenza, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 2-bis, del disegno di legge in esame corregge il riferimento erroneo recato dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004, che, nel disporre l'ampliamento di 15 unità della pianta organica dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, definita dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997, pur richiamando espressamente il personale dei ruoli organici, come confermato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, per un mero errore materiale citava il comma 18 del citato articolo 1 (riguardante il personale con contratto a tempo determinato) anziché il comma 17 (concernente i dipendenti di ruolo). Poiché la proposta 1.101 inserisce nel testo il riferimento al suddetto comma 17 accanto a quello, corretto, del comma 18, segnala che l'emendamento appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto potrebbe estendere anche al personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'ampliamento di 15 unità previsto per il personale di ruolo organico, ampliamento per il quale la legge n. 215 del 2004 reca

peraltro una specifica quantificazione degli oneri ed un'apposita copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sull'emendamento 1.101 illustrato dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.101.

**(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dagli emendamenti 1.23, 1.100, 1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/2 e 1.0.1/109, nonché parere contrario su proposte identiche o analoghe all'emendamento 1.21. Anche alla luce del citato parere già espresso dalla Commissione, segnala inoltre che dalle seguenti proposte sembrano derivare maggiori oneri correlati all'introduzione all'articolo 1-*quinquies* dell'emendamento 1.0.1, che reca la nuova disciplina applicabile ai casi di decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, di modifiche che determinano un regime meno rigoroso di quello previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003: 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/201, 1.0.1/118, 1.0.1/119, 1.0.1/120, 1.0.1/121, 1.0.1/122, 1.0.1/123, 1.0.1/203, 1.0.1/124, 1.0.1/125, 1.0.1/126, 1.0.1/127, 1.0.1/128, 1.0.1/130, 1.0.1/131, 1.0.1/132, 1.0.1/133 e 1.0.1/134. Segnala, altresì, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti dalla proposta 1.0.1/100.

Riscontra poi l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 1.200 (al fine di verificare la congruità dell'onere ivi indicato valutando altresì se, sembrando riferirsi la proposta a diritti soggettivi, non sia opportuno prevedere un'idonea clausola di salvaguardia), 2.0.50 e 2.0.30, peraltro corredate da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative. Osserva altresì che occorre valutare se derivino possibili effetti finanziari dalle seguenti proposte: 1.0.1/200 del Governo (che anticipa al primo gennaio 2004 gli effetti del trattamento previdenziale riconosciuto ai soggetti cui si applica il regime retributivo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*quater* dell'emendamento 1.0.1); 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202 (che sopprimono o modificano il citato articolo 1-*quinquies* dell'emendamento

1.0.1, che reca la nuova disciplina applicabile ai casi di decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ove alterino la stima indicata nella relativa relazione tecnica degli oneri derivanti dall'emendamento 1.0.1, verificando che sulla base della legislazione vigente si applichi comunque alle fattispecie interessate il regime previsto dal citato articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003); 2.0.200 (in relazione al quale occorre verificare se non si configuri la facoltà di incrementare l'indennità di mobilità con altri redditi). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte, tra le quali figura l'emendamento 1.0.1, in relazione al quale rileva che sono state recepite le condizioni espresse dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore, ad eccezione della proposta 1.0.1/200, rilevando che la stessa non risulta suscettibile di determinare problemi di copertura finanziaria.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che le proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202 non sembrano recare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, posto che a fronte della soppressione di parti o dell'intero articolo 1-*quinquies* recato dall'emendamento 1.0.1 si applicherebbe comunque, in materia di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, l'articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003.

Il presidente AZZOLLINI conviene con l'avviso del Governo ad eccezione degli emendamenti 2.0.50 e 2.0.30, che appaiono corredati di clausole di copertura particolarmente significative, in relazione alle quali la Sottocommissione non può che confermare la prassi di esprimere un parere favorevole, nonché delle citate proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202, che, convenendo con il senatore Caddeo, ritiene che non sembrano determinare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Considerando tuttavia che gli stessi sono suscettibili di incidere sulla copertura della proposta 1.0.1, ritiene che sia opportuno esprimere su quest'ultima un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla reiezione dei suddetti subemendamenti. Precisa, infine, che sull'emendamento 1.21 appare necessario ribadire il parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, già espresso in sede di formulazione del parere alla Commissione di merito, mentre, sulla proposta 1.200, il parere contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale si rende necessario in quanto la stessa riconosce dei diritti soggettivi senza prevedere la conseguente clausola di salvaguardia.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla reiezione delle proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115, 1.0.1/202, parere contrario sull'emendamento 1.21, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.23, 1.100, 1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/2, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/201, 1.0.1/118, 1.0.1/119, 1.0.1/120, 1.0.1/121, 1.0.1/122, 1.0.1/123, 1.0.1/203, 1.0.1/124, 1.0.1/125, 1.0.1/126, 1.0.1/127, 1.0.1/128, 1.0.1/130, 1.0.1/131, 1.0.1/132, 1.0.1/133, 1.0.1/134. 1.0.1/100. 1.200 e 2.0.200 nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati**

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2) relativo al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la proposta in esame sia idonea a recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio in relazione al testo del disegno di legge n. 817 che, si ricorda, all'articolo 1, modifica la disciplina generale circa i criteri ed i termini per la determinazione ed individuazione delle sedi notarili prevedendo tra i parametri di riferimento la riduzione da 8000 a 6000 del numero di abitanti minimo per ciascuna sede notarile, sembrando comportare un'estensione dei posti notarili. Al riguardo la Commissione bilancio ha condizionato l'espressione di un parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione nel provvedimento in esame, in analogia con analoga condizione resa nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2516, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di disposizioni che garantiscano, contestualmente alla suddetta riforma, la verifica dell'adozione, da parte dei competenti organi della Cassa nazionale del notariato, di misure idonee ad assicurare che non si verificino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali e assistenziali previsti a normativa vigente, tenuto anche conto delle situazioni patrimoniali in atto e delle previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni. In proposito osserva che, sebbene la suddetta cassa abbia assunto personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994, come rilevato in occasione dell'esame di provvedimenti attinenti enti analoghi, un eventuale peggioramento dei risultati delle relative gestioni avrebbe comunque effetti sulla finanza pubblica in quanto gli enti previdenziali privatizzati – in ragione della loro funzione di gestione di forme di previdenza obbligatoria – sono inclusi nell'aggregato di contabilità nazionale relativo ai conti delle Pubbliche Amministrazioni rilevanti ai fini della verifica in sede europea dei parame-



tri del Patto di stabilità e crescita. Nella fattispecie, ricorda che, considerato che i correlati contributi sono essenzialmente commisurati al volume di attività (peraltro suscettibile di una contrazione ascrivibile al trasferimento, disposto dai successivi articoli del provvedimento in esame, di talune funzioni notarili ad altri soggetti) e non al numero degli iscritti, si è ritenuto opportuno valutare se dalla presumibile estensione delle prestazioni previdenziali e assistenziali (tra cui l'integrazione degli onorari del notaio cui sia assegnata una sede disagiata) potessero derivare effetti sull'equilibrio economico e finanziario della suddetta cassa. Al riguardo segnala che la proposta in esame prevede che dalla riforma non derivino oneri a carico dello Stato ma non sembra contemplare, come richiesto nella condizione resa dalla Commissione bilancio, una procedura di contestuale verifica dell'equilibrio finanziario della citata Cassa nazionale del notariato. Sottolinea tuttavia l'esigenza di valutare attentamente se sia opportuno insistere sulla suddetta condizione che, riscontrata la necessità in sede di esame del citato provvedimento che prevedeva la fusione tra la Cassa dei commercialisti e quella dei ragionieri, potrebbe prospettarsi ultronea nel contesto di una fattispecie diversa come quella in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sull'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2), illustrato dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**50<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3163) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(3164) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:** parere favorevole.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

**38<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3149)** *Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003: parere favorevole.*

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3163)** *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003: parere favorevole;*

**(3164)** *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

#### *VERIFICA DEI POTERI*

Vacanza del seggio nel collegio n. 2 della regione Puglia.

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (3120). *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa*

*dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri).*

- e della petizione n. 512 ad esso attinente.
- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSOLO ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FALCIER ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE. - Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. - Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (30).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426)

- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707)
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978)
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069)
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).



- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857)
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

## XII. Esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
  - Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
-

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CALVI. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710)
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Discussione del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 419).
-

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003 (3007).
  - Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000 (2992).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002 (3030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003 (3076).
-

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

I. Interrogazioni.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Gianni Botondi, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004 (n. 412).

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (3163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (3164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-



## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15

### PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno: audizione del *Forum* delle Associazioni Familiari.

### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del commissario unico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).
-

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

III. Esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (3163).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (3164).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
- e della petizione n. 272 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 413).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).
  - BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
  - MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
  - RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
  - DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
  - e della petizione n. 449 ad essi attinente.
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 14*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche della Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- e della petizione n. 902 ad esso attinente.

- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

V. Esame del disegno di legge:

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116)
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418).
- 

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 8,30*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562).



*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini.
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,  
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo  
e vigilanza in materia di immigrazione**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 3 novembre 2004, ore 20*

- Seguito della discussione delle risoluzioni Capitelli ed altri 7-00349, Burani Procaccini 7-00389, Zanella 7-00427 e Valpiana 7-00444, in materia di lavoro minorile.
-



